



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO

SEZ. PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Giudice Dott.ssa Laura D'Arcangelo

In data 13 luglio 2007 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale

Contro

1. **ULIANO Giuseppe**, nato a Campobasso il 20.2.1929 ivi residente Via delle Frasche n. 39;
2. **LA SERRA Giuseppe**, nato a Larino il 13.12.1953 ivi domiciliato in Via Console Minucio, 34
3. **MARINARO Mario**, nato a Baesweiler (Germania) l'11.01.1963, residente in San Giuliano di Puglia via Aldo Moro n. 5;
4. **MARTINO Giovanni**, nato a Colletorto il 12.02.1953 ivi residente in Via della Libertà, 13 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Marone in Termoli Piazza Bega;
5. **ABIUSO Carmine Antonio**, nato a Gambatesa il 15.06.1959, ivi residente Viale V. Veneto n.16 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianfederico Cecanese in Campobasso Via Liguria n. 1;
6. **BORRELLI Antonio Mario**, nato a San Giuliano di Puglia il 19.02.1962 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori Avv. Fabio Del Vecchio e Avv. Giuseppe Ruta in Campobasso Corso V. Emanuele n. 23;

tutti liberi - assenti

Sentenza N. **75/07**

N. 2097/02 R.G.N.R.
N. 120/05 R.G.T.

SENTENZA

Depositata in Cancelleria

Oggi

11-10-07 ore 17,00

IL CANCELLIERE
Antonio VUCI

Fatto avviso ex art. 548 c.p.p.

Sentenza irrevocabile

Il.....

Il.....

Inviato estratto alla
Procura
per esecuzione.

n.....

Registro Recupero Crediti

Il.....

Inviata richiesta copia sentenza
alla Direzione Regionale per le
Entrate per il Molise di
Campobasso, per recupero spese
e pena pecuniaria.

Il.....

Fatta scheda Casellario

Il.....

Art. 27 Disp. Reg.

IMPUTATI

A) delitto p. e p. dagli artt. 113 - 449 - 434 c.p. perché, tenendo ciascuno le seguenti condotte colpose (quanto a Giuseppe La Serra, Mario Marinaro, Giovanni Martino - nome così corretto all'udienza preliminare del 3 ottobre 2005 -, Antonio Mario Borrelli: con aggravante di cui al n. 3 dell'ari. 112 c.p.), cooperavano, in occasione dei seguenti interventi effettuati con le seguenti azioni e le seguenti omissioni, nel porre le condizioni per il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia:

SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO JOVINE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

(lavori conclusi nel 2002) nella più completa inosservanza delle prescrizioni dettate dal D.M.LL.PP. del 20.11.1987, obbligatorie in quanto trattavasi di interventi di sopraelevazione di un preesistente edificio in muratura; nonché delle prescrizioni dettate dalla legge n. 1086 del 5.11.1971 e dal correlato D.M. 9.1.1996. obbligatorie anche in relazione al dato di fatto che vennero eseguiti interventi sul solaio di sottotetto esistente e vennero costruiti i nuovi impalcati del sottotetto e del tetto (con travi e solai in cemento armato): il tutto,

- senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile imposta dall'ari 2 della Legge 2.2.1974 n. 64, in relazione alla legge 445/1908 sugli "abitati da consolidare" fra i quali era stato inserito il comune di S. Giuliano con DPR n. 1099 del 1'11.7.1956;
- senza che fosse stato redatto alcun progetto strutturale esecutivo (comprendente - come invece avrebbe dovuto - elaborati grafici, calcolazioni e relazione illustrativa dei materiali) della sopraelevazione e degli interventi necessari al suo inserimento nell'organismo edilizio esistente;
- senza che fosse stata presentata la denuncia al Genio Civile, e contestualmente effettuato il deposito della suddetta documentazione di progetto ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/71;
- senza che, in corso d'opera, si fosse proceduto alla verifica della qualità dei materiali impiegati ed alle prove sugli stessi;

- senza che fosse depositata, a struttura ultimata, la prescritta relazione all'ufficio del Genio civile con i dovuti certificati delle prove eseguite sui materiali impiegati e sull'esito delle eventuali prove di carico:
- senza l'effettuazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71 e dell'art. 6 del D.M. 30.05.1974 del collaudo statico delle opere e, conseguentemente, senza che l'atto di collaudo fosse, ai sensi del già citato art. 7 della Legge 1086/71, depositato presso l'ufficio del Genio Civile;
- senza che si fosse proceduto alla verifica e al consolidamento previsti ed imposti dal DMLLPP 20.11.1987 e dalla circolare LLPP 4.1.1989 n, 30787;
- senza che si fosse proceduto al collaudo statico imposto dal DM 20.11.1987 anche per le costruzioni in muratura;
- senza che si fosse, proceduto, nella progettazione degli interventi da eseguirsi sull'edificio scolastico, a dotare le opere di capacità di resistenza antisismica con le modalità previste dal D.M. 16.01.1996, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 18.12.1975 (punto 5 delle norme tecniche): *"...ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica della costruzione, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc."* tenuto anche conto anche del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato per giunta inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico (con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS) con l'Ordinanza n. 2788 del 12.6.1998 in relazione alla Legge 27.12.1997 n. 449 ed al suo regolamento attuativo, Decreto del Ministero dell'Interno 28.9.1998 n. 499;
- senza, infine e cinicamente, far precedere il rilascio della licenza d'uso o di agibilità della Scuola Jovine (peraltro sostituita da un fraudolento "certificato di agibilità e staticità", in data 11.9.2002, che consentì sinistramente l'ingresso a scuola di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, fino al giorno del crollo della scuola, meno di due mesi dopo la sua "inaugurazione" e la sua "consegna" all'utenza) dall'obbligatorio collaudo statico mai effettuato;

complessiva catena di inosservanze di leggi, di omissioni, di inadempimenti, di negligenze e di imperizie come appresso specificatamente riferibili a ciascuno

degli indagati, tutti cooperanti nel porre le condizioni per il crollo dell'edificio scolastico che, prima del terremoto e al primo modesto incremento delle azioni verticali determinato dalle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, si presentò predisposto al “collasso per schiacciamento”: in particolare, porzioni di muratura - con funzione "portante" sottostanti la trave di primo piano a confine tra la zona sopraelevata e quella non sopraelevata - erano “in condizioni prossime al collasso già per i soli carichi verticali e quindi ben al di fuori dei limiti previsti anche per le zone non sismiche” (v. Consulenti del Pm); "diversi muri alla base dell'edificio, sotto carichi verticali massimi;

presentavano coefficienti di sicurezza largamente inferiori a quanto previsto dalla norma in condizioni prossime al collasso" (...) oltre la “tensione splitting” (v. Periti del Giudice); *il tutto, nel quadro di una struttura di per sé non sufficientemente sicura e per giunta reduce da un intervento severamente invasivo (conclusosi nel 1979) consistito nell'abbattimento del corpo scala e nella sua ricostruzione ex novo, compiuto nella più completa inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Legge 1086 del 5.11.1971 e comportante il taglio parziale della trave in cemento armato che sosteneva il ballatoio dell'atrio interno e la conseguente sostanziale modifica del suo funzionamento strutturale e statico (circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto imporre preventive verifiche e specifiche adeguate misure prima dei lavori di sopraelevazione della scuola dei quali alla presente imputazione):*

- **Giuseppe La Serra**, progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola:
mancata redazione degli elaborati di cui all'art. 4 punti a) e b) della legge 1086 del 5.11.1971; mancata elaborazione del progetto; mancata denuncia delle opere al Genio civile mancata tenuta in cantiere dei documenti e del giornale dei lavori (art. 5 legge 1086 del 5.11.1971); mancato controllo della qualità dei materiali impiegati, mancate prove sui materiali (art. 3. comma 2. Legge 1086/71); mancato deposito della relazione a struttura ultimata, conseguentemente mancata esibizione delle prove sui materiali impiegati e delle prove di carico (art. 6, comma 2, Legge 1086/71); mancata preventiva autorizzazione del Genio civile (art. 2 Legge 2.2.1974 n. 74), tenuto all'oscuro dei lavori; mancato intervento di consolidamento, tecnicamente e legalmente dovuto ai sensi del D.M. 20.11.1987 (del quale, v. punto 1.3 e punto 1.1) e conseguentemente mancata produzione della relativa documentazione (elaborato

tecnico di calcolo relativo alle nuove opere e alle strutture da sopraelevare, fondazioni, caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno sul quale era fondato l'edificio da sopraelevare); così cinicamente tacendosi la grave situazione statica dell'edificio e l'impossibilità di procedere al suo ampliamento; disapplicazione delle norme relative alle costruzioni in zone in abitati da consolidare (art. 2 Legge 64/74) e sismiche (tenuto conto del fatto che, come disposto dall'Ordinanza n. 2788 del 12.6.1998, il Comune di San Giuliano di Puglia era inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS e tenuto per di più conto del disposto di cui al DM 18.12.1975: "*ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi dai terremoti ecc.*"); mancata redazione degli elaborati imposti dalla legge 11.2.1994 n. 109 e connesso DPR 21.12.1999 n. 554; mancata tenuta e compilazione del libro giornale: mera simulazione di un "atto di licenza d'uso e di abitabilità" (presupponente un imprescindibile collaudo statico mai, invece, effettuato) a mezzo di un fraudolento "certificato di agibilità e staticità" (addirittura datato 11.9.2002, cioè meno di due mesi prima del crollo della scuola) finalizzato a superare il dato di fatto e giuridico del mancato collaudo statico (tanto, in violazione particolarissima del su richiamato disposto di cui al DM 18.12.1975); mancata osservanza del D.M. 09.01.1996 con riferimento al progetto strutturale con verifiche delle opere in c.a., ai controlli sui materiali, alle prove di carico; mancata osservanza del D.M. 20.11.1987 per quanto attiene l'obbligo di procedere alla verifica (attraverso la quale si sarebbero accertate le precarie condizioni statiche in cui versava l'edificio già prima della sopraelevazione ed in presenza anche dei soli carichi verticali) e al consolidamento delle strutture in muratura esistenti prima della sopraelevazione, al progetto strutturale con verifiche della sopraelevazione, ai controlli sui materiali, alle prove di carico sulle strutture; mancata redazione della prescritta relazione sulle fondazioni e sulle caratteristiche concretamente indagate geologico - geotecniche del terreno sul quale era fondato l'edificio da sopraelevare (come imposto dal DM.LL.PP. 20.11.1987); omessa rilevazione delle condizioni di grave precarietà statica delle strutture murarie preesistenti, sopraelevazione invece e addirittura dell'immobile, che dette condizioni avrebbe

ulteriormente aggravato; sopraelevazione (in completa assenza di un progetto, di prove sui materiali e prove di carico) priva dei necessari requisiti di sicurezza prescritti dalla legge e tale da rendere altamente pericoloso l'edificio scolastico, per giunta favorendo l'apertura della scuola grazie alla redazione e al rilascio del fraudolento "certificato di agibilità e staticità", pur in mancanza dell'imprescindibile collaudo statico; omissioni ed azioni, tutte, risultate, se non finalizzate a nascondere, certo capaci di nascondere le condizioni di grave precarietà statica delle strutture murarie preesistenti, e di consentirne anzi la sopraelevazione che ne aggravò ulteriormente le condizioni di pericolo ed infine di consentire spregiudicatamente l'uso della scuola in condizioni di elevata precarietà e vulnerabilità statica prossime alle condizioni di collasso per i soli carichi verticali aia prima della sopraelevazione (collasso effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola per schacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

- **Giovanni Martino. Carmine Abiuso**, titolari delle imprese appaltatrici dei lavori (sopraelevazione dell'edificio scolastico):

il primo, appaltatore; il secondo, subappaltatore:

omessa denuncia delle opere, prima del loro inizio, al Genio Civile (art. 4 Legge 1086/71);

esecuzione dei lavori senza un progetto esecutivo strutturale e loro prosecuzione su sporadiche indicazioni verbali del progettista, a dispetto della pessima qualità della muratura rilevata nel corso dei lavori; sopraelevazione che aggravò ulteriormente le condizioni di pericolo nelle quali versava la scuola già in condizioni di elevata precarietà e vulnerabilità statica prossime alle condizioni di collasso per soli carichi verticali già prima della sopraelevazione (collasso effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola per schacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

- **Giuseppe Uliano**, titolare della impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del primo lotto della scuola (la parte crollata):

violazioni delle regole tecniche ai sensi del R.D.L. 22.11.1937 n. 2105, art. 5 (convertito in Legge in data 25.04.1938 con n. 710), avendo realizzato strutture murarie non rispondenti ai prescritti requisiti tecnici relativi alla costruzione di murature con pietrame irregolare, peraltro nettamente insufficienti e

conseguentemente di elevata vulnerabilità (circostanza rilevante nella dinamica del collasso per schiacciamento subito dalla scuola il 31.10.2002);

- **Antonio Mario Borrelli**, Sindaco di San Giuliano di Puglia fino al 2004:
mancata nomina del collaudatore statico dei lavori di sopraelevazione, mancata vigilanza sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge 1086/71, autorizzazione all'utilizzazione da parte di scolari, docenti, personale e pubblico della costruzione prima del rilascio del certificato di *collaudo* (peraltro mai avvenuto) recante anche l'attestazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile dell'avvenuto deposito e comunque prima del collaudo statico (peraltro mai avvenuto) in violazione dell'art. 8 Legge 5.11.1971 n. 1086, dell'art. 6 DM 30.5.1974 e dell'art. 200 DPR 21.12.1999 n. 554; omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultarie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);
- **Mario Marinaro**, nella qualità di Geometra, di Tecnico comunale e Responsabile del procedimento per i lavori di sopraelevazione della scuola Jovine, ai sensi della Legge 11.2.1994 n. 109 e successivi regolamenti e modifiche ed ai fini di quanto disposto dal DPR 21.12.1999 n. 554, in particolare: art. 7, art. 8, art. 47:
mancata vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche per i lavori effettuati in abitati da consolidare, come San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'art. 2 della Legge 64/74; mancata vigilanza sull'applicazione delle norme relative alle costruzioni in zone sismiche (come San Giuliano dichiarato "ad elevato rischio sismico") atte a dotare le opere di capacità di resistenza antisismica, in violazione per di più di quanto prescritto dal D.M. 18.12.1975 (punto 5 delle norme tecniche): "...ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa degli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc.", tenuto conto del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico (con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS) con l'Ordinanza

n. 2788 del 12.6.1998, in relazione alla Legge 27.12.1997 n. 449 ed al suo regolamento attuativo, Decreto del Ministero dell'Interno 28.9.1998 n. 499; mancata vigilanza sull'osservanza della Legge 5.11.1971 n. 1086 e del DM 9.1.1996 per quanto attiene la denuncia dei lavori al Genio Civile, i documenti di cantiere, la relazione a struttura ultimata, il collaudo statico, la licenza d'uso, il progetto strutturale con verifica delle opere in c.a., i controlli sui materiali, le prove di carico, adempimenti mai effettuati; mancata vigilanza sull'osservanza del DM 20.11.1987 quanto all'obbligo di procedere alla verifica e al consolidamento delle strutture in muratura esistenti prima della sopraelevazione della scuola, al progetto strutturale con verifiche della sopraelevazione ai controlli sui materiali, alle prove di carico sulle strutture; mancata vigilanza sulla illecita utilizzazione dell'opera, rimaneggiata e ampliata (sopraelevazione) prima del e senza il collaudo statico; mancata vigilanza ai sensi della Legge 11.2.1994 n. 109 e del DPR 21.12.1999 n. 554; accettazione di un simulato "atto di licenza d'uso o di abitabilità" (presupponente un imprescindibile collaudo statico, mai invece effettuato) nell'anomala formula di un "certificato di agibilità e staticità" a firma dello stesso progettista e direttore dei lavori delle opere, finalizzata a superare il dato di fatto e giuridico del mancato collaudo statico; omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono strumentalmente di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

- **Antonio Mario Borrelli**, Sindaco del Comune di San Giuliano:
omesso avviso pubblico ai sensi del D.M. 28.09.1998 n. 499, art. 4; comportamento che concorse a consentire il rimaneggiamento e la sopraelevazione della Scuola Jovine senza le doverose misure antisismiche;
- **Antonio Mario Borrelli**, nella qualità di componente la Giunta comunale di San Giuliano di Puglia:
approvazione con delibera del 9.6.2000 del progetto esecutivo di sopraelevazione della scuola a firma Giuseppe La Serra, privo di calcoli e di elaborati grafici strutturali (Legge 1086 del 5.11.1971 e successivi Decreti applicativi, D.M. 20.11.1987, Legge n. 109 dell'11.2.1994), privo degli

interventi di consolidamento previsti dal DM 20.11.1987, in violazione del DM 16.1.1996, del DM 18.12.1975, dell'Ordinanza 2788 del 12.6.1998 (tenuto conto del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico); omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

Fatto/reato accertato come consumatesi in San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002;

B) delitto p. e p. dagli articoli 113 - 589, cc. 1 e 3, c.p. perché, tenendo le condotte, commissive ed emissive, di cui al precedente capo A) e soprattutto consentendo, favorendo ed autorizzando illecitamente, in cooperazione tra loro e nonostante e grazie alle descritte loro condotte, la indebita frequentazione della scuola 'Jovine' di San Giuliano di Puglia da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, cagionavano per colpa, in occasione dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 il crollo della scuola e la morte delle seguenti persone che non avrebbero peraltro dovuto essere presenti nella scuola:

1. ASTORE Antonio, nato a Larino il 12.05.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Costa Vitello nr.1, alunno classe 3[^];
2. BORRELLI Antonella, nata a Larino il 26.07.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Berlinguer nr.4, alunno classe 1[^];
3. BUONAGURIO Michela, nata a Larino il 28.06.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Cappella nr.2, alunno classe 1[^];
4. CINIGLIO Carmela, nata a Colletorto il 17.03.1955, ivi residente, Via Marconi nr.198, insegnante che si trovava nella classe 3[^];
5. COLANTUONO Maria, nata a Campobasso il 16.09.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via G. Pepe nr. 21, alunno classe 1[^];
6. DE LISIO Melisa, nata a Larino il 22.12.1993, residente in San Giuliano di Puglia in via G. Pepe n. 9, alunno classe 4[^];
7. DI CERA Sergio, nato a Larino il 03.03.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.6, alunno classe 3[^];

8. DI RENZO Antonio, nato a Larino il 06.05.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Postecchia nr.1, alunno classe 3^;
9. DI RENZO Maria, nata a Larino il 11.03.1995, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Via delle Vigne n.3, alunno classe 2^;
- 10.FRANCARIO Lorenzo, nato a Larino il 26.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.89, alunno classe 5^;
- 11.11.IACURTO Luca, nato a Larino il 19.11.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Giovanni XXIII nr.3, alunno classe 1^;
- 12.IACURTO Paolo Romano, nato a Larino il 09.01.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Pepe nr.25, alunno classe 1^;
- 13.IANIRI Valentina, nata a Larino il 27.07.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.246, alunno classe 1^;
- 14.LAFRATTA Domenico, nato a Larino il 06.09.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via Borgo Pozzo Alberto nr.27, alunno classe 5^;
- 15.MORELLI Morena, nata a Campobasso il 24.11.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Leopardi nr.15, alunno classe 1^;
- 16.NARDELLI Gianni, nato a Larino il 28.06.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte nr.1, alunno classe 4^;
- 17.NARDELLI Giovanna, nata a Larino il 22.04.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.53, alunno classe 5^;
- 18.OCCHIONERO Luigi, nato a Larino il 26.01.1995, residente a San Giuliano di Puglia, alunno classe 3^;
- 19.PETACCIATO Luigi, nato a Larino l'11.03.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via Moro nr.22, alunno classe 2^;
- 20.PICANZA Maria Celeste, nata a Larino il 26.10.1994, ivi residente al Largo Palazzo Marchesale n.9, alunno classe 3^;
- 21.PICANZA Raffaele, nato a Larino il 25.03.1996, residente in San Giuliano di Puglia, C/da Colle Monte nr.19, alunno classe 1^;
- 22.PICANZA Valentina. nata a Larino il 14.02.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Largo Palazzo Marchesale nr.9, alunno classe 1^;
- 23.RIGGIO Gianmaria, nato a Campobasso il 16.04.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.234, alunno classe 4^;
- 24.RIGGIO Luca, nato a Campobasso il 16.04.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.234, alunno classe 4^;

25. SERRECCHIA Costanza, nata a Larino il 13.11.1992, residente a San Giuliano di Puglia, via Giovanni XXIII nr.76, alunno classe 5[^];
26. VASSALLI Martina, nato a Cesena il 11.07.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte, alunno classe 2[^];
27. VISCONTI Umberto, nato a Larino il 13.03.1993, residente a San Giuliano di Puglia, C/da Colle Monte nr.25, alunno classe 5[^] deceduto successivamente in data 02.12.2002 in Roma presso l'ospedale Bambin Gesù "
28. RITUCCI Giovanna, nata a Campobasso il 23.02.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.54, alunno classe 2[^];

nonché lesioni personali alle seguenti persone:

1. ANDRONE Vito, nato a Larino il 09.10.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 110 giorni con postumi penalmente rilevanti;
2. ASTORE Ferdinando, nato a Larino il 13.01.1992, residente a S. Giuliano di P. in via dei Ciclamini n.7: lesioni dalle quali derivava una malattia curata 69 giorni con postumi penalmente rilevanti;
3. ASTORE Gianluigi. nato a Larino il 5.12.1993. residente a S. Giuliano di P. in via delle Rose n.15: lesioni dalle quali derivava una malattia durata 17 giorni;
4. ASTORE Giovanna, nata a Larino il 23.09.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Querce n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 11 giorni;
5. ASTORE Marica, nata a Larino il 14.10.1995, residente a San Giuliano di Puglia. Via delle Querce n.4; lesione dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni ;
6. BARBIERI Giuseppina, nata a S. Giuliano di P. il 12 11 1957, ivi residente in via delle Fresie n. 16; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 30 giorni;
7. BARBIERI Pompeo, nato a Larino il 16.01.1994. residente a San Giuliano di Puglia in via Kennedy n.16 ricoverato all'epoca presso l'ospedale civile di Bari; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 282 giorni, pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti;
8. CERCE' Vincenzo, nato a Termoli il 23.07.1994, residente a S.Giuliano di P. al C.so Vitt. Emanuele III n.67: lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni);

9. CIRINELLI Luigi, nato a Larino il 17.01.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.11; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 145 giorni con postumi penalmente rilevanti;
10. D'ASCENZO Veronica, nata a Larino il 13.09.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via A.Moro nr.12; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 130 giorni;
11. DI FIORE Simone, nato a Campobasso il 27.04.1994, residente a S.Giuliano di P. in via degli Olmi n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 5 giorni;
12. DI RENZO Dino, nato a Campobasso il 24.05.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via dei Ciclamini n.10; lesioni dalle quali derivava una malattia durata di 20 giorni;
13. DI RENZO Giuliana, nata a Larino il 1.04.1992, residente a S.Giuliano di P. alla C.da Posticcia n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in 15 giorni;
14. DI RENZO Lilia, nata a Larino il 05.10.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.5; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 35 giorni;
15. FERRANTE Maria Pia, nata a Larino il 7.06.1992, residente a S.Giuliano di P. in via delle Viole; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 71 giorni;
16. FERRUCCI Michele, nato a Larino il 9.01.1993, residente a S.Giuliano di P. in via dei Ciclamini n.8; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 365 giorni;
17. GIANNONE Maria, nata a Colletorto il 25.04.1956, ivi residente, Via Fontana nr.2, ricoverata all'epoca presso l'ospedale civile di Pescara; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 665 giorni, con pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti;
18. IACURTO Paolo, nato a Larino il 15.04.1992, residente a S.Giuliano di P. in via G.Pepe n.25; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 30 giorni ;
19. IANIRI Michela, nata a Campobasso il 01.02.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via dei Ciclamini n.13; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 20;
20. IANIRI Mario, nato a Larino il 28.09.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Aiannella nr.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 15;

21. LICURSI Angelo, nato a Termoli il 31.07.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Querce n.2; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 621 giorni con postumi penalmente rilevanti;
22. MACCHIAROLO Irene, nata a S.Giovanni Rotondo (FG) il 12.06.1993, residente a S.Giuliano di P. in via Inghilterra n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 45 giorni ;
23. MARINARO Luana, nata a Larino il 26.10.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.16; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 150 giorni;
24. MUCCIACCIO Rosalba Antonietta, nata a Colletorto il 22.01.1962, ivi residente, Via S. D'Acquisto nr.28, ricoverata all'epoca presso gli ospedali di Termoli, Campobasso e Bologna; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 250 giorni con postumi penalmente rilevanti e con pericolo di vita;
25. NALLI Giovanna, nata a Colletorto il 17.04.1964, ivi residente, Via Marconi nr.163, bidella; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni;
26. NARDELLI Rachele, nata a Larino l'8.01.1995, residente a S.Giuliano di P. in via delle Mimose n.16; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 72 giorni ;
27. PATAVINO Antonio, nato a Bologna il 20.05.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte nr.13; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 79 giorni ;
28. PERSICILLO Giovanni, nato a Larino il 27.12.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via Leopardi nr.25; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 64 giorni ;
29. PICANZA Michele, nato a Larino il 30.06.1993, residente a S.Giuliano di P. in via delle Viole n.8; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita il 10° giorno;
30. RUSSO Giovanni, nato a Larino 30.05.1993, residente a S.Giuliano di P., in via degli Olmi n.19; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 11 giorni;
31. SEBASTIANO Antonella, nata a Larino il 10.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.20; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 15 giorni;
32. SIMONE Clementina, nata a San Giuliano di Puglia il 2.07.1957, ivi residente, Via delle Gardenie nr.1, maestra; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 26 giorni;

33. ZEPPESELLA Maria Lucia, nata a Caserta il 30.04.1978, residente a Colletorto, Via Insorti d'Ungheria nr.32, cuoca; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 20 giorni;
34. ANTIGNANI Pia Antonietta, nata a Larino il 22.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via A. Moro nr.22; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni;
35. ASTORE Rossella, nata a Larino il 12.04.1991, residente a S. Giuliano di P. in via delle Querce n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 40 giorni;
36. DI TULLIO Eleonora, nata a Rho (MI) il 9.03.1991, residente a S. Giuliano di P. in via G.Pepe n.25; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita nel 1 0° giorno;
37. IAROCCI Raffaella, nata a Larino 18.01.1999, residente a S. Giuliano di P. in via Colle Monte n.15; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 60 giorni;
38. MACCHIAROLO Gianni, nato a Larino il 9.04.1989, residente a S. Giuliano di P. alla C.da Vallone Roccia n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita nel 10° giorno;
39. NARDELLI Giulia nata a Larino il 25.05.1998, residente a S. Giuliano di P. in via G. Leopardi n.3; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 60 giorni;

Fatto/reato accertato come consumatosi in San Giuliano di Puglia il 31 ottobre e il 2 dicembre 2002.

Giuseppe La Serra e Mario Marinaro.

C) Delitto p. e p. dagli artt. 110-479 cp perché, nella loro qualità di progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia (La Serra) e di tecnico del Comune di San Giuliano e responsabile del procedimento relativo alla sopraelevazione della stessa scuola (Marinaro), attestavano falsamente - attraverso il rilascio e l'accettazione di un sedicente "*certificato di agibilità e staticità*" (addirittura datato 11.9.2002, cioè meno di due mesi prima del crollo della scuola), arbitrariamente sostitutivo dell' "*atto di licenza d'uso e di abitabilità*" (presupponente un imprescindibile collaudo statico mai, invece, effettuato) - la sicurezza dell'immobile a sopraelevazione avvenuta; tanto, allo scopo di superare il dato di fatto e giuridico del mancato collaudo statico (in violazione particolarissima del DM 18.12.1975);

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero conclude: ritenuto il vincolo della continuazione:

per Uliano Giuseppe, per i capi a) e b) condanna ad anni cinque di reclusione e interdizione dai pubblici uffici;

per Martino Giovanni, per i capi a) e b) condanna ad anni sette di reclusione e interdizione dai pubblici uffici;

per Abiuso Carmine Antonio, per i capi a) e b) condanna ad anni sette di reclusione e interdizione dai pubblici uffici;

per Borrelli Antonio Mario, per i capi a) e b) condanna ad anni sette di reclusione e interdizione dai pubblici uffici;

per La Serra Giuseppe e Marinaro Mario, per i capi a), b) e e), condanna ad anni dieci di reclusione ed interdizione dai pubblici uffici.

I difensori delle Parti Civili:

✚ **AVV. MASSIMO DI NOIA** per Adriano Ritucci, Lucietta Di Cristofaro, Arduino Ritucci, Clementina Ritucci: dichiarare la responsabilità penale di tutti gli imputati per i reati loro ascritti , e condannarli alla pena nella misura che riterrà più equa; condanna di tutti gli imputati in solido tra loro e con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite; concedere alle parti civili una congrua provvisionale immediatamente esecutiva, non inferiore ad € 100.000,00 per ciascuna parte civile, e così complessivamente non inferiore ad € 400.000,00, condanna degli imputati al pagamento delle spese di costituzione di parte civili, come da nota depositata.

Per Mario Macchiarolo, Maria Fernanda Pasquale, Irene Macchiarolo: dichiarare la responsabilità penale di tutti gli imputati per i reati loro ascritti , e condannarli alla pena nella misura che riterrà più equa; condanna di tutti gli imputati in solido tra loro e con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite; concedere alle parti civili una congrua provvisionale immediatamente esecutiva, non inferiore ad € 50.000.00 per ciascuna parte civile, e così complessivamente non inferiore

ad € 150.000,00, condanna degli imputati al pagamento delle spese di costituzione di parte civili, come da nota depositata.

✚ **Avv. Giuseppe Fusco:** per Vassalli Remo. Li Cianci Michelina, in proprio e quali genitori esercenti la potestà familiare sulla minore Alessia, e prossimo congiunti di Vassalli Martina; Nardelli Arturo, Fiore Elena, Nardelli Marilena Nardelli Aurelio quali prossimi congiunti di Nardelli Giovanna; Colantuono Michele e Di Pietro Rosina quali prossimi congiunti di Colantuono Maria; Gentile Giulia in proprio e quale genitore esercente la potestà familiare sulla minore Buonauquario Antonella, prossimi congiunti di Buonauquario Michela; Picanza Paolo e Ciavarra Maria quali prossimi congiunti di Picanza Raffaele; Ianiri Celestina in proprio e quale genitore esercente la potestà familiare sul minore Visconti Guido e Ianiri Giuliano prossimi congiunti di Visconti Umberto; Patavino Ivano e Petti Margherita Maria in proprio e quali genitori esercenti la potestà familiare sui minori Patavino Antonio e Patavino Marco; affermarsi la responsabilità penale di tutti gli imputati per i reati loro ascritti , e condannarli, in solido tra loro e con il responsabile civile, al risarcimento dei danni morali e materiali, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite ed alla refusione delle spese processuali come da nota depositata, condanna degli imputati in solido tra loro e con il responsabile civile al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad € 150.000,00;

✚ **Avv. Libero Mancuso:** per Francario Vincenzo e Ferrucci Adriana in proprio e quali genitori esercenti la potestà familiare sui figli Raffaele e Margherita quali prossimi congiunti di Francario Lorenzo; affermarsi la responsabilità penale di tutti gli imputati per i reati loro ascritti . e condannarli, in solido tra loro e con il responsabile civile, al risarcimento dei danni morali e materiali, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite ed alla refusione delle spese processuali come da nota depositata, condanna degli imputati in solido tra loro e con il responsabile civile al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad € 150.000,00;

✚ **Avv. Nicola Cerulli:** per Riggio Ciro e Di Stefano Maria Ermelinda nella qualità di genitori di Riggio Luca e Riggio Gianmaria; Picanza Raffaele e Di Cesare Rosalba nella qualità di genitori di Picanza Maria Celeste e Picanza Valentina; Di Cera Amedeo Demetrio e Di Rosa Maria nella qualità di

genitori di Di Cera Sergio; Iacurto Lino e Barbieri Maria Luisa nella qualità di genitori di Iacurto Paolo Romano; Lafratta Giuliano e Lafratta Maria Antonietta nella qualità di genitori di Lafratta Domenico; Buonagurio Vincenzo nella qualità di genitore di Buonagurio Michela; Iacurto Amedeo Giuseppe e Cerri Antonietta nella qualità di genitori di Iacurto Luca; Barbieri Vincenzo e Barbieri Natalina nella qualità di genitori di Barbieri Pompeo, ritenuta la penale responsabilità degli imputati, condannarli in solido al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 1.500.000,00, (€ 3.000.000,00 per le p.c. Barbieri Vincenzo e Barbieri Natalina) oltre rivalutazione ed interessi come per legge, o in altra misura ritenuta di giustizia, condanna provvisoriamente esecutiva, condanna degli imputati in solido ad una provvisionale immediatamente esecutiva calcolata in € 200.000,00 (€ 400.000,00 per le p.c. Barbieri Vincenzo e Barbieri Natalina) o in altra ritenuta di Giustizia, condanna in solido gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili come da nota depositata;

- ✚ **Avv. Sante Foresta:** per Di Renzo Raffaele e Tammaro Loredana in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Di Renzo Giuliana e Di Renzo Liliana; Astore Felice e Robecchi Natalina in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Astore Anna; Nardelli Giacomo, Barbiero Anna in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Nardelli Crisante e Nardelli Carmela, dichiarare la penale responsabilità di tutti gli imputati per le condotte loro ascritte e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patiti in favore delle parti civili, come da conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione, per una somma non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascuna parte, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad € 250.000,00 per ciascuna parte oltre alla refusione delle spese di giudizio come da nota depositata; per Cercè Michele, Di Biase Orientina in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Cercè Vincenzo, Astore Fedele, Cirinelli Giulietta in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Astore Gianluigi, Sebastiano Claudio Maria, Piras Gigliola in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Sebastiano Antonella, una somma non inferiore ad € 250.000,00 per ciascuna parte, da

liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad € 100.000,00 per ciascuna parte;

✚ **Avv. Roberto D'Aloisio** per Mastrantonio Elena esercente la potestà genitoriale

sulla minore Astore Rossella, condannare tutti gli imputati per i reati loro ascritti e

realizzati ai danni della parte civile costituita che risulterà di Giustizia ed alle pene

accessorie previste dalla legge; condannare gli imputati in solido al risarcimento di

tutti i danni morali materiali, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla p.c. liquidabili in una somma non inferiore ad € 200.000,00 ovvero quella che riterrà di giustizia, con l'attribuzione di una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad € 60.000,00 oltre alla refusione delle spese diritti ed onorari, come da nota depositata.

✚ **Avv. Andrea Petito:** per Occhionero Michele quale genitore esercente la potestà su Occhionero Giuseppe, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e condannarli alle pene ritenute di Giustizia; condannare in solido gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella somma di € 400.000,00 per sé in qualità di genitore del minore, e di € 250.000,00 per il figlio minore Occhionero Giuseppe, condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di € 200.000,00 per sé in qualità di genitore del minore, e nella misura di € 125.000,00 per il figlio minore Occhionero Giuseppe, condannare gli imputati in solido al pagamento delle spese e competenze legali come per legge, pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di risarcimento ulteriore del danno non patrimoniale, derivante dai reati;

✚ **Avv. Giancarlo Ventrella:** per Lafratta Giulietta quale esercente la potestà sui figlio Occhionero Giuseppe; affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e condannarli alle pene ritenute di Giustizia; condannare in solido gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella somma di € 400.000,00 per sé in qualità di genitore del minore, e di € 250.000,00 per il figlio minore Occhionero Giuseppe, 'condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale

immediatamente esecutiva nella misura di € 200.000,00 per sé in qualità di genitore del minore , e nella misura di € 125.000,00 per il figlio minore Occhionero Giuseppe, condannare gli imputati in solido al pagamento delle spese e competenze legali come per legge, pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di risarcimento ulteriore del danno non patrimoniale, derivante dai reati;

✚ **Avv. Antonio Giannone:** per Giannone Maria: condanna degli imputati al risarcimento dei danni materiali e morali, da liquidarsi in sparata sede, salva una provvisionale per una somma non inferiore ad € 30.000,00, condanna degli imputati alla refusione delle spese processuali sostenute dalla p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Vittorio Piccirillo:** per l'Associazione "Cittadinanzattiva - Qnlus" chiede la condanna di tutti gli imputati, ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale pari ad almeno € 100.000,00 al cui pagamento subordinare, ex art. 165 c.p., l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, con declaratoria di provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 540, 1° comma c.p.p., sussistendo giusti motivi rappresentati dall'istituzione di un fondo speciale per le vittime del sinistro nel quale far confluire il risarcimento liquidato, da rendere tempestivamente accessibile, e con immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisionale, ai sensi dell'art. 540, II° comma c.p.p.; oltre spese, diritti ed onorari, come da nota depositata, con distrazione in favore del sottoscritto anticipatario.

✚ **Avv. Domenico Bruno:** per Ianiri Maria Rachele, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Astore Ferdinando, nonché sulla figlia minore Astore Mariella: dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, con condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni morali e patrimoniali da liquidarsi in separata sede; condannare tutti gli imputati al risarcimento del danno, assegnando una provvisionale da quantificarsi in una somma non inferiore ad € 100.000,00, per la Ianiri Maria Rachele ed € 50.000,00, per ciascuno dei figli minori, da versarsi in favore della Ianiri nella qualità di esercente la potestà genitoriale, condanna degli imputati alla rifusione delle spese di p.c. come da nota depositata.

- ✚ **Avv. Maria Calabrese:** per Morelli Giovanni Antonio e Di Stefano Antonia, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore Morelli Nicol, rispettivamente genitori e sorella di Morelli Morena affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, e condanna alla pena che riterrà equa, e in caso di concessione della sospensione condizionale della pena che la stessa sia subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso ex art. 165 c.p.; condanna degli imputati in solido e con il responsabile civile al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che si quantificano in € 1.500.000,00, o alla somma che si dovesse accertare di giustizia con dichiarazione della provvisoria esecutività della condanna ai sensi dell'art. 540 c.p.p., in subordine che gli atti siano demandati al giudice civile per la determinazione del danno; condanna degli imputati al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva non inferiore ad € 150.000,00, condanna al pagamento delle spese come da nota depositata;
- ✚ **Avv. Michele Liguori e Avv. Antonio Zio:** per Ianiri Pietro e Ceresetto Anna costituiti anche per le figlie Ianiri Maria Ianiri Teresa, ritenere gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e condannarli alla pena ritenuta di giustizia, condanna degli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni morali materiali e biologici, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisoria nella misura di € 100.000,00 per ciascun genitore ed € 25.000,00 per ciascuna sorella, condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;
- ✚ **Avv. Elsa Pietroniro:** per Zeppetella M. Lucia, affermarsi la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna alla pena di giustizia, condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da liquidarsi in € 70.000,00 e/o nella misura che si riterrà di giustizia, con una provvisoria immediatamente esecutiva di € 15.000,00, condanna al pagamento delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;
- ✚ **Avv. Antonio Zio:** per Testa Maria Rosaria in proprio e quale esercente la potestà sul minore Androne Vito entrambi anche quali eredi legittimi di Androne Luigi; per Ciniglio Carmela; per Cicoria Franca e Ferrucci Luigi in proprio e quali esercenti la potestà sul minore Ferrucci Michele; per Cirinelli Felice Antonio e Colantuono Giuseppina in proprio e quali esercenti la

potestà sul minore Cirinelli Luigi; per Persichillo Umberto e Mascia Elisa in proprio e quali esercenti la potestà sul minore Persichillo Giovanni ritenere gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e condannarli alla pena ritenuta di giustizia, condanna degli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni morali materiali e biologico, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale nella misura di € 80.000,00 per Androne Vito, per sé e quale erede di Androne Luigi; € 20.000,00 per Testa Maria Teresa anche nella qualità di erede legittimo di Androne Luigi; € 20.000,00 per Ciniglio Carmela; € 50.000,00 per Ferrucci Michele, ed € 10.000,00 per ciascuno dei genitori; € 50.000,00 per Cirinelli Luigi ed € 10.000,00 per ciascuno dei genitori; € 20.000,00 per il minore Persichillo Giovanni ed € 5.000,00 per ciascuno dei genitori; ovvero nella somma ritenuta di giustizia; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Valentina Bozzelli:** per Petacciato Modesto e Porrazzo Nunziatina in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Petacciato Micaela, rispettivamente genitori e sorella di Petacciato Luigi; per Petacciato Mariangela nella sua qualità di sorella di Petacciato Luigi; Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Di Renzo Antonio prossimi congiunti di Di Renzo Maria; Visconti Massimo in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sul minore Visconti Guido rispettivamente padre e fratello di Visconti Umberto; D'Ascenzo Franco e Porrazzo Rachele Antonietta in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla minore D'Ascenzo Veronica; Di Renzo Michele e Calisto Filomena in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla minore Di Renzo Lilia; Di Renzo Giuseppe e Ferrante Filomena in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Di Renzo Dino; Ferrante Andrea e Ianiri Nunziatina in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Ferrante Maria Pia; Russo Andrea e Macchiarolo Maria Domenica in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Russo Giovanni; Ianiri Giuseppe e Nardelli Maria Grazia in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Ianiri Mario Nardelli Pasquale e Silvestri Maria Rita in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà

parentale sulla minore Nardelli Rachele:Mastrantonio Elena quale genitore esercente la potestà parentale sulle figlie minori Astore Marica e Astore Gioanna; Barbieri Giuseppina; Nardelli Mario in proprio e prossimo congiunto di esercente la potestà di Nardelli Giulia: dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia; condannare in solido gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in favore delle parti civili nella misura non inferiore a € 1.000.000,00 o nella somma che si riterrà di giustizia; concedere una provvisionale di almeno € 250.000,00 per Petacciato Modesto e Porrizzo Nunziatina in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Petacciato Micaela, rispettivamente genitori e sorella di Petacciato Luigi; per Petacciato Mariangela nella sua qualità di sorella di Petacciato Luigi; Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Di Renzo Antonio prossimi congiunti di Di Renzo Maria; Visconti Massimo in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sul minore Visconti Guido rispettivamente padre e fratello di Visconti Umberto; nella misura non inferiore a € 500.000,00 o nella somma che si riterrà di giustizia; concedere una provvisionale di almeno € 1000.000,00 per D'Ascenzo Franco e Porrizzo Rachele Antonietta in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla minore D'Ascenzo Veronica; Di Renzo Michele e Calisto Filomena in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla minore Di Renzo Lilia; Di Renzo Giuseppe e Ferrante Filomena in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Di Renzo Dino; Ferrante Andrea e Ianiri Nunziatina in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Ferrante Maria Pia; Russo Andrea e Macchiarolo Maria Domenica in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Russo Giovanni; Ianiri Giuseppe e Nardelli Maria Grazia in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Ianiri Mario Nardelli Pasquale e Silvestri Maria Rita in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla minore Nardelli Rachele; Mastrantonio Elena quale genitore esercente la potestà parentale sulle figlie minori Astore Marica e Astore Gioanna; Barbieri Giuseppina; Nardelli Mario in proprio e

prossimo congiunto di esercente la potestà di Nardelli Giulia; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Arnaldo Tascione** per De Lisio Nunzio, Gentile Felicetta Antonietta, in qualità di genitori di De Lisio Melisa; Antignani Domenico in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Antignani Pia Antonietta: dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia; condannare tutti gli imputati in solido e con il responsabile civile al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad € 1.000.000,00 con una provvisionale immediatamente esecutiva di € 500.000,00 per De Lisio Nunzio, Gentile Felicetta Antonietta, in qualità di genitori di De Lisio Melisa; con una provvisionale immediatamente esecutiva di € 70.000,00 per Antignani Domenico in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Antignani Pia Antonietta; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Lorenzo Gnocchini**: per Licursi Michele e Vitulli Anna in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Licursi Angelo dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia; condannare tutti gli imputati in solido e con il responsabile civile al risarcimento dei danni nella somma di € 2.029.890,00 o nella somma che si riterrà di giustizia, con una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad € 700.000,00 per Licursi Michele e Vitulli Anna in qualità di esercenti la potestà genitoriale; nella somma di € 1.000.000,00 o nella somma che si riterrà di giustizia, con una provvisionale di € 300.000,00 per Licursi Michele e Vitulli Anna in proprio; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Franco Cianci**: per Antignani Domenico e Serrecchia Amantina in proprio ed in nome e per conto della figlia minore Antignani Pia Antonietta; per Ferrante Pasqualino e Di Renzo Florestina in proprio ed in nome e rappresentanza del figlio minore Ferrante Raffaele: dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia, condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale, provvisoriamente esecutiva di almeno € 70.000,00 da attribuirsi ad Antignani Domenico, Serrecchia Amantina e Antignani Pia Antonietta; con una provvisionale provvisoriamente esecutiva

di almeno € 50.000,00 da attribuirsi a Ferrante Pasqualino, Di Renzo Florestina e Ferrante Raffaele; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Benedetto Cianci:** per Picanza Michelangelo e Morelli Antonietta in proprio ed in nome e in rappresentanza del figlio minore Picanza Michele; Tolo Giuseppe Nicola e Di Stefano Clementina Giuseppina in proprio e in nome e rappresentanza del figlio minore Tolo Maria Pia; dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia, condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale, provvisoriamente esecutiva di almeno € 70.000,00 da attribuirsi a Picanza Michelangelo Morelli Antonietta e Picanza Michele; con una provvisionale provvisoriamente esecutiva di almeno € 50.000,00 da attribuirsi a Tolo Giuseppe Nicola Di Stefano Clementina Giuseppina e Tolo Maria Pia; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Enrico Bruno Di Siena:** per Simone Clementina Grazia, dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia, condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale, provvisoriamente esecutiva non inferiore ad € 50.000,00; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Antonio Di Cesare:** per Nalli Giovanna in proprio; Astore Giovanni in proprio; Iacurto Giuseppe e Androne Nunzia in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Iacurto Paolo; Macchiarolo Ennio e Di Stefano Giovanna in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Macchiarolo Gianni; Iarocci Luigi e Santoro Maria in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Iarocci Raffaella; Di Tullio Giuseppe e Iacurto Rosina in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Tullio Eleonora; dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia, condannare tutti gli imputati in solido e con il responsabile civile al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale nella misura di € 450.000,00 o nella somma che si riterrà di giustizia, condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura non inferiore a € 150.000,00 per Nalli Giovanna;

Iacurto Giuseppe e Androne Nunzia in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Iacurto Paolo; Macchiarolo Ennio e Di Stefano Giovanna in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Macchiarolo Gianni; Iarocci Luigi e Santoro Maria in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Iarocci Raffaella; Di Tullio Giuseppe e Iacurto Rosina in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Tullio Eleonora; nella misura di € 60.000,00 e di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura non inferiore a € 20.000,00 per Astore Giovanni; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Giovanni De Notaris:** per Marino Rachelina Antonietta: dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia; condannare in solido gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in favore delle parti civili nella misura non inferiore a € 500.000,00 o nella somma che si riterrà di giustizia; concedere una provvisoria di almeno € 1000.000,00; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

✚ **Avv. Anna Ferreri:** per Ianiri Giuseppe e Pistilli Angela Maria: dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti con condanna che sarà ritenuta di giustizia; condannare in solido gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in favore delle parti civili nella misura non inferiore a € 500.000,00 o nella somma che si riterrà di giustizia; concedere una provvisoria di almeno € 1000.000,00; condanna alla refusione delle spese di costituzione di p.c. come da nota depositata;

Il difensore del Responsabile Civile, Comune di San Giuliano di Puglia: chiede la non condanna del Comune di San Giuliano di Puglia al risarcimento dei danni;

In via subordinata chiede la rimessione delle parti davanti al Giudice Civile;

In via ancora subordinata, in caso di condanna, di non concedere la provvisoria;

I difensori degli imputati:

✚ **Avv. Andrea Ruggero per Abiuso Carmine Antonio:** assoluzione per non aver commesso il fatto e in linea gradata assoluzione per non aver commesso il fatto in fase di esecuzione dei lavori della scuola; in via ancora più gradata

assoluzione per non aver commesso il fatto in riferimento al reato più grave di omicidio colposo plurimo, cercando nella subordinata il minimo della pena;

- ✚ **Avv. Claudio Santoro per Marinaro Mario:** che conclude chiedendo l'assoluzione per tutti i capi di imputazione contestati al proprio assistito perché il fatto non sussiste, o per non averlo commesso, in via subordinata assoluzione ex art. 530 2° co. c.p.p.;
- ✚ **Avv. Gianfederico Cecanese per Abiuso Carmine:** conclude chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto e si riporta alle conclusioni rassegnate dall'Avv. Ruggiero;
- ✚ **Avv. Agostino De Caro per Martino Giovanni:** assoluzione ex art. 530, 1° co. c.p.p., perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, in subordine, ancora ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p.;
- ✚ **Avv. Luigi Greco per Martino Giovanni:** chiede l'assoluzione con la formula più ampia, in subordine assoluzione ex art. 530 2° co. c.p.p.;
- ✚ **Avv. Vittorio Rizzi per Uliano Giuseppe:** conclude chiedendo l'assoluzione con la formula più ampia, in subordine ai sensi dell'art. 530 2° co. c.p.p.;
- ✚ **Avv. Arturo Messere per La Serra Giuseppe e Marinaro Mario:** chiede l'assoluzione perché i fatti non sussistono;
- ✚ **Avv. Fabio De Vecchio per Borrelli Antonio Mario:** chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
- ✚ **Avv. Giuseppe Ruta per Borrelli Antonio Mario:** conclude chiedendo l'assoluzione per il proprio assistito perché il fatto non sussiste;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 17.10.2005 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Larino disponeva il giudizio di Uliano Giuseppe, La Serra Giuseppe, Marinaro Mario, Martino Giovanni, Abiuso Carmine Antonio e Borrelli Antonio Mario per rispondere dei reati riportati in epigrafe.

Prima dell'udienza preliminare si erano costituite parte civile buona parte delle persone danneggiate dai reati (cfr. elenco di cui al decreto che dispone il giudizio).

All'udienza fissata per l'apertura del dibattimento, il 13.1.2006, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, oltre alle parti civili di cui all'elenco allegato al verbale, era presente, degli imputati, solo Borrelli Antonio Mario.

Si costituivano parte civile Nardelli Marilena e Nardelli Aurelio. Il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche dei decreti che disponevano il giudizio, dichiarava la contumacia di Uliano Giuseppe, La Serra Giuseppe, Martino Giovanni ed Abiuso Carmine Antonio.

Considerato altresì che la notifica del decreto era invece nulla con riferimento alla costituzione di Marinaro Mario, il Giudice disponeva la rinnovazione della stessa nei confronti del predetto, rinviando, contestualmente, al 3.3.2006.

Prima della chiusura dell'udienza, il Pubblico Ministero, unitamente a tutti i Difensori presenti, evidenziava al Tribunale la necessità di provvedere al reperimento di una struttura idonea alla celebrazione del processo, essendo l'aula del Tribunale presso il palazzo di giustizia di Larino insufficiente a contenere le parti - molto numerose stante l'elevato numero di soggetti costituiti parte civile -, i difensori ed il pubblico interessato.

Il 3.3.2006, verificata la regolarità della nuova notifica del decreto che dispone il giudizio, il Tribunale dichiarava la contumacia di Marinarlo Mario.

La fase di instaurazione del contraddittorio proseguiva con le dichiarazioni di costituzione di parte civile di: Nardelli Giacomo e Barbieri Anna, quale esercenti la potestà genitoriale su Nardelli Crisante e Nardelli Carmela, Astore Felice e Robecchi Natalina, quali esercenti la potestà genitoriale su Astore Anna, Di Renzo Raffaele e Tamaro Loredana, quali esercenti la potestà genitoriale su Di Renzo Liliana e Di Renzo Giuliana, Barbieri Giuseppina, Visconti Massimo, quale genitore esercente la potestà genitoriale su Visconti Guido, Petacciato Modesto e Porrizzo Nunziatina, quali genitori esercenti la potestà genitoriale su Petacciato

Michela, Di Cristofaro Lucietta e Ritucci Adriano, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale su Ritucci Arduino e Ritucci Clementina, Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina, quali esercenti la potestà genitoriale su Di Renzo Antonio, Zeppetella Maria Lucia, Lafratta Giuliana, Occhionero Michele, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la ONLUS "Cittadinanzattiva" (quale ente rappresentante gli interessi lesi dai reat, ex art. 91 c.p.p.)

Rinnovavano invece la dichiarazione di costituzione di parte civile: Pasquale Fernanda Maria, Macchiarolo Mario, Mucciaccio Rosalba, Giannone Maria.

Si costituiva altresì, quale soggetto citato come responsabile civile, il Comune di San Giuliano di Puglia.

Effettuata la costituzione delle parti, alle ore 10.45 il Tribunale sospendeva l'udienza disponendo che la stessa riprendesse, circa un'ora dopo, presso la sala dell'hotel Campitelli 2, in Larino, in via San Benedetto n. 1, idonea a contenere un rilevante numero di persone, allestita allo scopo su disposizione del Presidente del Tribunale.

L'udienza riprendeva quindi alle ore 11.45 nella nuova sede.

I Difensori degli imputati chiedevano quindi un termine al fine di esaminare il contenuto degli atti di costituzione di parte civile depositati in udienza.

Il Tribunale concedeva il chiesto termine e rinviava al 10.3.2006.

Il 10.3.2006 Macchiarolo Mario e Pasquale Maria Fernanda revocavano la dichiarazione di costituzione di parte civile effettuata in data 18.7.2006 e si costituivano nuovamente.

Così Astore Giovanni, Iacurto Giuseppe ed Androne Nunzia.

Si costituiva parte civile, infine, Marino Rachelina Antonietta.

Quindi era data la parola al Pubblico Ministero ed ai Difensori, delle parti civili, dei soggetti citati come responsabili civili e degli imputati.

Sulle numerose eccezioni formulate - riportate a verbale ed illustrate anche con memoria depositate - il Tribunale decideva con ordinanza letta al termine dell'udienza.

Con tale ordinanza il Giudice dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio, e, respingendo ogni diversa eccezione, dichiarava l'esclusione dal processo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, citato come responsabile civile, e dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile del Comune di San Giuliano di Puglia (presente invece nel giudizio come responsabile civile).

Il 17.3.2006, data dell'udienza successiva, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento.

Quindi le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie come riportate a verbale.

All'esito della discussione il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale ammetteva tutte le prove -, documentali e testimoniali - richieste, con l'eccezione di quelle ritenute manifestamente superflue ed irrilevanti, riservando di procedere ad ulteriori esclusioni a seguito di valutazione effettuata nel corso del dibattimento.

Le successive udienze (24 marzo, 7 e 21 aprile, 5 e 19 maggio) erano interamente impiegate per esame e controesame dei testimoni del Pubblico Ministero e delle parti civili (con l'eccezione di quelli a cui i richiedenti, con il consenso delle altre parti, rinunciavano).

L'udienza del 9.6.2006 era dedicata ad esame e contro esame dei periti nominati dal G.I.P. i quali avevano effettuato le indagini tecniche e redatto la relazione rispondendo ai quesiti loro formulati in sede di incidente probatorio.

Nelle successive udienze (7 luglio, 29 settembre, 6 ottobre e 3 novembre) l'istruttoria proseguiva con gli altri testimoni e consulenti tecnici del Pubblico Ministero e delle parti civili.

Già nell'udienza del 3.11.2007, terminata l'assunzione delle prove a carico, e preso atto dell'impossibilità di espletare l'interrogatorio degli imputati (nell'ordine previsto dall'art. 150 disp. atto c.p.c.) - chiesto dal Pubblico Ministero e da alcune

parti civili -, non essendo nessuno di essi presente in aula, era iniziata l'assunzione della prove a discarico, consistite nell'esame dei consulenti di parte degli imputati (udienze del 3 novembre, 1 dicembre 2006, 5 gennaio e 2 febbraio 2007), nell'acquisizione dei relativi elaborati e di altra documentazione.

Quindi, esaurita l'istruttoria come richiesta dalle parti (anche la Difesa degli imputati, con il consenso delle altre parti, rinunciava ad alcuni testimoni), nell'udienza del 2.2.2007, il Tribunale, respinta ogni altra istanza, disponeva, ex art. 507 c.p.p., alla luce delle risultanze derivanti dall'esame dei consulenti di parte, un esame integrativo dei periti del Tribunale, ing. Braga ed ing. Burghignoli. Questi ultimi, ritualmente convocati, comparivano all'udienza del 2.3.2007.

In quella sede, avendo i periti risposto alle domande formulate dal Giudicante, l'istruzione dibattimentale era dichiarata chiusa.

La complessa ed articolata discussione si svolgeva nelle udienza del 4 maggio (requisitoria Pubblico Ministero), 18 maggio (conclusioni parti civili) 1, 8, 15, 22, 29 giugno (arringhe Difesa imputati).

Il 6 luglio 2007 trovavano spazio le repliche di Accusa e parti civili e, infine, il 13 luglio 2007, data la parola ai Difensori degli imputati che ne facevano richiesta, il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio - nel proprio ufficio nel palazzo di giustizia, non disponendo, l'albergo utilizzato per il dibattimento, di adeguati supporti per le consultazioni, informatiche e telematiche, necessarie per la decisione -, pronunciava sentenza come da dispositivo di cui era data immediata lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruzione espletata non sono emersi sufficienti elementi per ritenere provata la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti.

Esigenze di chiarezza espositiva impongono la trattazione separata dei primi due capi di imputazione, tra loro strettamente connessi per gli aspetti oggettivi, soggettivi e cronologici.

Un distinto *iter* motivazionale dovrà invece essere seguito per il reato di cui al capo c), ascritto a due soli imputati e relativo ad una condotta (il falso) distinta - pur se collegata - rispetto alle condotte ed agli eventi descritti ai capi a) e b).

LE IMPUTAZIONI DI CUI AI CAPI A) B).

Il disastro e gli omicidi colposi.

Tutti gli odierni imputati sono accusati di avere cooperato, con condotte colpose tra loro indipendenti, nella causazione del crollo dell'edificio scolastico "Jovine" in San Giuliano di Puglia, il 31 ottobre 2002, in occasione di un evento sismico.

Tali condotte colpose, e soprattutto l'illecita autorizzazione alla frequentazione dell'edificio scolastico da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, sarebbero state l'antecedente causale diretto, non solo del crollo, ma anche della morte di ventotto persone (venti sette alunni ed un'insegnante), presenti all'interno dell'edificio il giorno 31 ottobre 2002 (capo B).

La lunga e complessa attività istruttoria svolta nel corso del processo ha avuto come obiettivo quello di verificare la fondatezza di una specifica ipotesi accusatoria che ricostruisce in termini analitici quello che è il cardine di tutta la drammatica vicenda - umana, prima ancora che giudiziaria - che ha interessato il Tribunale: la dinamica del crollo dell'edificio.

Perché è certo che l'evento - crollo - descritto nell'imputazione c'è stato (purtroppo, date le irreparabili conseguenze che ne sono derivate), ma non altrettanto pacifiche sono le modalità, dal punto di vista causale, con cui tale evento si è verificato.

L'Accusa - pubblica e privata - ipotizza una *"complessiva catena di inosservanze di leggi, di e di negligenze di inadempimenti, omissioni, imperizie...specificamente riferibili a ciascuno degli indagati, tutti cooperanti nel porre le condizioni per il crollo dell'edificio scolastico che, prima del terremoto ed al primo modesto incremento delle azioni verticali determinato dalle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, si presentò predisposto al collasso per schiacciamento: in particolare, porzioni di muratura - con funzione portante, sottostanti la trave di primo piano a confine tra la zona sopraelevata e quella non sopraelevata - erano in condizioni prossime al collasso già per i soli carichi verticali e quindi ben al di fuori dei limiti previsti anche per le zone non sismiche; diversi muri alla base dell'edificio, sotto carichi verticali massimi, presentavano coefficienti di sicurezza largamente inferiori a quanto previsto dalla norma, in condizioni prossime al collasso...oltre la tensione di <splitting> ...; il tutto, nel quadro di una struttura di per sé non sufficientemente sicura e per giunta reduce da un intervento severamente invasivo (conclusosi nel 1979) consistito ne Il 'abbattimento del corpo scala e nella sua ricostruzione ex novo, compiuto nella più completa inosservanza*

delle prescrizioni dettate dalla Legge 1086 del 5.11.1971 e comportante il taglio parziale della trave in cemento armato che sosteneva il ballatoio dell'atrio interno e la conseguente sostanziale modifica del suo funzionamento strutturale e statico (circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto imporre preventive verifiche e specifiche adeguate misure prima dei lavori di sopraelevazione della scuola dei quali alla presente imputazione)" (cfr. capo A della rubrica).

L'evento in senso naturalistico sarebbe quindi un "collasso per schiacciamento", verificatosi in un determinato lasso temporale - "prima del terremoto ed al primo modesto incremento delle onde verticali" -, e sotto la spinta delle "prime scosse sussultorie" .

Occorre comparare i "fatti", come emersi nella realtà processuale, alla ipotesi accusatoria, e quindi verificare la sussistenza, in primo luogo, dell'elemento materiale del reato: evento, condotta e nesso di causalità.

Solo in un momento successivo, in caso di esito positivo di tale verifica, potrà essere considerata l'opportunità di valutare la sussistenza dell' elemento soggettivo.

L'EVENTO

Sull'evento occorre spendere ben poche parole perché i fatti, nella loro incomparabile gravità, e nei loro tratti salienti, sono certi.

Il giorno 31 ottobre del 2002, alle ore 11.32, in concomitanza con una scossa di terremoto di magnitudo stimata intorno a 5.4 della scala Richter, crollava un'intera ala dell'edificio scolastico Jovine in San Giuliano di Puglia.

Va dato subito atto del fatto che il Pubblico Ministero ipotizza un ben determinato tipo di crollo: un "*collasso per schiacciamento*".

Del riscontro che l'istruzione processuale ha dato a tale ipotesi si parlerà, per ragioni di continuità argomentativa, nella parte della motivazione dedicata al nesso di causalità.

Conseguenza immediata e diretta dell' evento-crollo è stato il decesso di ventisette bambini, studenti della scuola elementare, e di una maestra, oltre alle lesioni, più o meno gravi, subite da bambini, insegnanti ed operatori scolastici.

LA CONDOTTA

Le condotte, di cooperazione, che secondo la prospettazione accusatoria avrebbero causato il crollo sarebbero riferibili a due momenti ben distinti: quello della edificazione originaria e quello della sopraelevazione effettuata con un intervento edificatorio concluso si nel 2002.

La condotta riferibile al primo momento è ascritta al solo Uliano Giuseppe.

Alla verifica dell' antecedente causale costituito dalla sopraelevazione avrebbero invece contribuito, con diverse condotte colpose – analiticamente attribuite a ciascuno nel capo di imputazione -, gli altri cinque imputati.

Edificazione realizzata negli anni 60/70.

Quanto alla prima fase edificatoria, risalente agli anni 1960, vale osservare quanto segue.

A Uliano Giuseppe, titolare della impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del primo lotto della scuola (la parte crollata) si contesta: la violazione delle regole tecniche ai sensi del R.D.L. 22.11.1937 n. 2105, art. 5 (convertito in legge n. 710 del 25.4.1938) per avere *"realizzato strutture murarie non rispondenti ai prescritti requisiti tecnici relativi alla costruzione di muratura con pietrame irregolare, peraltro nettamente insufficienti e conseguentemente di elevata vulnerabilità (circostanza rilevante nella dinamica per schiacciamento subito dalla scuola il 31.10.2002).*

Ora, il regio decreto n. 2105 del 1937 dettava alcune regole, alquanto generiche, e solo qualitative, di buon costruire.

Solo a partire dal 1987 (D.M. 20.11.1987) sono stati introdotti, per gli edifici in muratura, specifici parametri di progettazione e verifica.

L'art. 5 del citato regio decreto prevede, tra le altre cose, l'obbligo di utilizzare di materiali di buona qualità, il divieto di impiego di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati e l'obbligo, qualora il pietrame non presenti piani di posa regolari, che la muratura venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro.

Per ciò che è emerso nel corso del dibattimento, le violazioni ascritte a Uliano - non specificamente descritte nel capo di imputazione - avrebbero riguardato il divieto di uso di *"ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati"* e la prescrizione secondo cui, in assenza di piani di posa irregolari, la muratura dovesse

essere *"interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato"*.

Ora, la scuola Jovine era costituita da due edifici, collegati tra di loro, oltre ad un terzo edificio adibito a palestra.

Solo il primo dei suddetti edifici è crollato a seguito del terremoto del 2002.

Si trattava di un edificio costruito con "fondazioni e pareti verticali in muratura di malta cementizia e pietrame calcareo (di dimensioni molto variabili e di forma irregolare) dello spessore di circa 0,6 metri al piano terra e di circa 0,5 metri al piano superiore ed orizzontamenti laterocementizi" (pag. 37 relazione peritale).

Il secondo edificio - collegato al primo - è stato invece realizzato, a seguito di una perizia di variante, con murature verticali di mattoni dello spessore di circa 0.4 m.

Detto edificio, benchè gravemente danneggiato, non è crollato.

Lo stesso dicasi della palestra che, sempre a seguito di progetto di variante, fu realizzata in strutture di cemento armato e tamponature in laterizio.

Date tali premesse, e tenuto conto delle diverse caratteristiche strutturali – come da progetto - delle diverse parti del complesso edificatorio, occorre valutare se la costruzione relativa al primo lotto (quello crollato) sia stata conforme al progetto ed effettuata secondo le regole del buon costruire dettate dal R.D. n. 2105/37.

Per tale verifica non può il Tribunale che riferirsi a quanto emerso dalle deposizioni testimoniali e dagli accertamenti peritali.

I periti hanno accertato, osservando direttamente, diverse violazioni delle regole del buon costruire, come riportate nell'articolo del regio decreto sopra richiamato.

In primo luogo è stato violato il divieto di utilizzare ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.

Come si ricava agevolmente dalla documentazione fotografica allegata alla perizia, oltre che acquisita altrimenti nel corso del dibattimento, il pietrame utilizzato era irregolare e di dimensioni variabili.

Tuttavia, non tutti i ciottoli utilizzati, benché arrotondati, erano spaccati.

Questo dato, oltre che confermato dal prof. Braga (pag. 171 della trascrizione dell'udienza del 9.6.2006), è evincibile soprattutto dall'osservazione della copia sa documentazione fotografica allegata alla relazione dei consulenti del Pubblico Ministero.

Va però rilevato che, almeno in base ad una osservazione visiva, la percentuale del pietrame non squadrato appare limitata, nel senso che la maggior parte delle pietre con cui è stata realizzata la muratura appare conforme alle prescrizioni tecniche.

La violazione del divieto, però, esiste.

Se ne dovrà valutare la rilevanza sotto il profilo causale.

Un'altra violazione delle regole del buon costruire è stata individuata dai periti nel "disassamento" di uno dei muri esterni rispetto alla base della fondazione.

In sostanza, il muro sporgeva dalla fondazione di circa dieci centimetri.

Tale circostanza, pur integrando una violazione delle *leges artis*, non ha influito - vale la pena di precisarlo subito - in alcun modo sul comportamento statico dell'edificio, e quindi, secondo i periti, non può in alcun modo essere posto in relazione causale con il crollo.

Ciò si è reso evidente in quanto la struttura della fondazione non ha subito alcuna lesione in conseguenza del sisma.

Quanto alle malte, la normativa prescriveva, all'epoca, unicamente l'utilizzo di "buoni materiali" come "adottati nei rispettivi territori".

I periti hanno constatato che le malte utilizzate erano "di qualità medio bassa, con ridotto contenuto di legante" (pag. 43 della relazione peritale).

Inoltre, i campioni esaminati presentavano tracce di argilla che, nei conglomerati di buona qualità dovrebbero essere praticamente assenti, oggi come quaranta anni fa (dichiarazioni del prof. Braga all'udienza del 9.6.2006, pago 181 delle trascrizioni).

Dice in proposito il prof. Burghignoli: "*...era una muratura sicuramente povera, con poco legante, come peraltro mediamente si faceva in quei tempi, in quelle zone*".

Quindi non erano rispettate le prescrizioni normative - peraltro generiche -, ma si trattava di un fenomeno comune nella zona appenninica.

Infine, i periti non hanno riscontrato la presenza di legami tra i due paramenti dei muri (i corsi orizzontali di mattoni a due filari o le fasce continue di conglomerato) come prescritto dalla normativa.

La sopraelevazione.

Sono contestati agli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli una serie di condotte - attive ed omissive - in violazione di specifiche prescrizioni normative.

1. Inosservanza della legge n. 1086/71

Si contesta, ai soggetti che concorsero alla realizzazione della sopraelevazione dell'edificio scolastico realizzata nel 2002, di avere posto in essere specifiche condotte inosservanti delle prescrizioni dettate dalla legge n. 1086 del 5.11.1971 e dal correlato D.M. 9.1.1996, obbligatorie anche in relazione al dato di fatto che vennero eseguiti interventi sul solaio di sottotetto esistente e vennero costruiti i nuovi impalcati del sottotetto e del tetto (con travi e solai in cemento armato).

Prima di procedere all'esame delle singole condotte occorre verificare se, nel caso di specie, fossero obbligatorie le prescrizioni imposte dalla legge n. 1086 del 1971.

La suddetta legge, intitolata "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", prevede all'art. 1, comma 1 : *"sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica"; al comma 2: "sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto".*

E' evidente che per verificare l'applicabilità della legge all'edificio scolastico crollato è necessario accertare le caratteristiche strutturali dell'edificio.

Si tratta di un accertamento di fatto, di tipo tecnico, per il quale il Tribunale non può che richiamarsi alla perizia e, più in particolare, alle dichiarazioni rese dal prof. Braga e dal prof. Burghignoli all'udienza dibattimentale del 9.9.2007.

Va premesso che i periti non hanno evidenziato, nella relazione, nel rispondere al quesito relativo al rispetto delle *leges artis* nella realizzazione dell'edificio, alcuna violazione della legge n. 1086/71.

Ciò in quanto, essi sostengono, l'edificio scolastico crollato non sarebbe stato soggetto alle prescrizioni della suddetta legge.

Ha detto il prof. Braga, rispondendo ad una precisa domanda del Pubblico Ministero in ordine alle violazioni della legge sulle costruzioni in cemento armato: *"Non abbiamo fatto riferimento alla normativa da lei citata perché la tipologia costruttiva era chiaramente una tipologia di edificio in muratura. La presenza di alcuni elementi in calcestruzzo con qualche armatura era comunque una presenza legata alle tipiche modalità costruttive di un edificio in muratura; quindi c'erano*

alcuni cordoli, c'erano degli elementi di collegamento, ma sempre tipicamente utilizzati ed utilizzabili in un edificio in muratura".

Ora, è evidente che la valutazione dei periti in ordine all'applicabilità delle normative in questione concorre a formare il convincimento del Giudice soltanto con riferimento agli aspetti tecnici della questione che, nel caso di specie, riguardano essenzialmente le caratteristiche costruttive dell'edificio.

I periti hanno parlato di *"alcuni elementi in calcestruzzo"*.

Occorre valutare se, a tenore della normativa sopra citata (art. 1 L. 1086 del 1971), i suddetti elementi assolvessero ad una *"funzione statica"*.

La statica è il complesso delle condizioni di stabilità di una struttura muraria.

Il prof. Braga ha individuato le parti dell'edificio costruite in calcestruzzo individuandole nei "cordoli di piano", nei solai (costruiti in calcestruzzo armato e laterizi), nel sottotetto, nel tetto, ed in genere tutti gli "orizzontamenti" (pag. 27 trascrizione verbale udienza del 9.9.2006).

Tali elementi, con riferimento alla resistenza della struttura ed ai suoi comportamenti, sono stati valutati, nell'indagine tecnica, come "diaframmi", con comportamento "rigido nel loro piano", e quindi "inessenziali".

Di qui, evidentemente, la decisione dei periti di prescindere, nelle proprie valutazioni, dall'applicazione della legge n. 1086 del 1971.

Date le premesse di carattere tecnico sopra riportate (quelle sulla "inessenzialità" degli orizzontamenti nella valutazione della struttura edilizia), ritiene il Tribunale che l'opzione dei periti sia condivisibile anche sul piano giuridico.

Sulla questione relativa all'obbligatorietà delle prescrizioni di cui alla legge n. 1086/71 anche alle costruzioni in muratura che presentino però alcuni elementi in cemento armato, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali divergenti: secondo un primo orientamento (Cass. sez. III, 23 novembre 1998, Consolo; Cass. sez. III, 19 novembre 1996, Elia), un'opera in tanto è sottoposta alla disciplina della legge 1086/71 in quanto risulti dal concorso di una pluralità di strutture, restando invece al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura; secondo un altro orientamento, invece, rientra nella normativa anche una struttura unitaria (come la realizzazione di un'architrave o di una scala) atteso che non è necessario che l'elemento materiale sia costituito da un complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale (Cass. sez. III, 3 novembre 1995, Civello; Cass. sez. III, 29 novembre 2000, Arena).

Una indicazione, sempre sotto il profilo tecnico, sull'ambito di applicazione della legge, e quindi per la scelta di una delle due opzioni interpretative, può essere desunto, a parere di chi scrive, dalla circolare del Servizio tecnico centrale del 14 febbraio 1974, allegata alla relazione dei consulenti del Pubblico Ministero.

La predetta circolare chiarisce che *"si considerano, ai sensi della legge 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un <complesso di strutture>, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica"*.

Alla luce dei chiarimenti ricavabili dalla suddetta circolare - senza dubbio illuminante sui concetti di "funzione statica" e di "complesso di strutture" - ritiene il Tribunale che l'opzione interpretativa preferibile, tra quelle giurisprudenziali sopra citate, sia quella che richiede, ai fini dell'applicabilità della legge in argomento, la presenza di una pluralità di strutture in cemento armato, che siano tra di loro collegate e che concorrano ad assicurare la stabilità degli elementi portanti dell'edificio.

Tale complesso di strutture, come riferito dai periti, non caratterizzava l'edificio della scuola Jovine che, pertanto, non era soggetto alle prescrizioni normative sui fabbricati in cemento armato.

2. Inosservanza della legge n. 64/74.

Dall'interpretazione del quadro normativo vigente all'epoca in cui è stata realizzata la sopraelevazione emerge un dato che, a parere del Tribunale, è inconfutabile: non era applicabile, nel Comune di San Giuliano, la legge n. 64 del 1974.

In sostanza, nella realizzazione della sopraelevazione non era imposto il rispetto delle prescrizioni tecniche antisismiche.

A tale conclusione si perviene attraverso l'esame letterale delle norme, associato ad un elementare ragionamento di tipo giuridico.

La legge n. 64 del 2 febbraio 1974 (provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche) prevede, all'art. 3, che *"tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente art. 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti*

decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche"; aggiunge altresì, l'art. 3, al secondo comma, che "con decreti del Ministero per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministero per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvederà: a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate; b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche; c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità" .

Il dato normativo letterale è chiarissimo: solo le costruzioni realizzate nelle zone dichiarate sismiche con i decreti interministeriali di cui al comma secondo lettera a) dell'art. 3 sopra citato sono soggette alle prescrizioni di cui alle norme tecniche contenute nei decreti interministeriali emanati ai sensi del primo comma della citata norma.

Il quadro normativo ha subito un aggiornamento a seguito del D.Lgs. n. 112 del 1998 che, all'art. 94 ("funzioni conferite alle regioni e agli enti locali"), al secondo comma, ha devoluto alle regioni le competenze in materia di opere pubbliche non riservate allo Stato dal precedente art. 93.

Tra tali funzioni di competenza regionale ha espressamente indicato quelle relative alla individuazione delle zone sismiche, oltre che alla formazione e all'aggiornamento delle zone medesime.

Tra le funzioni statali è tuttavia rimasta (art. 93 comma lett. G) quella di fissare i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per l'individuazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone.

Va poi richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.2003 (in G.U. nr. 105 suppl. ord. dell'8.5.2003), la quale ha posto come premessa la necessità, nelle more dell' espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 in precedenza richiamato, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti la classificazione sismica, nonché di predisporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

L'art. 1 dell'ordinanza predetta ha quindi disposto l'approvazione dei "criteri di individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone, contenuti nell' allegato 1.

Il punto 3 di quest'ultimo allegato, infine, suppondo all'inerzia delle regioni, ha individuato le zone sismiche sulla base della proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale elaborata dal gruppo di lavoro costituito sulla base della risoluzione della commissione nazionale di previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 23.4.1997.

In tale elenco (allegato A dell'allegato 1 all'ordinanza) è inserito il Comune di San Giuliano di Puglia che, come pure indicato nel documento, in precedenza non era classificato.

Dato il suddetto quadro normativo occorre chiedersi: il Comune di San Giuliano di Puglia, alla data in cui furono realizzati l'edificio scolastico "Jovine" e la sua sopraelevazione, era inserito nell'elenco delle zone dichiarate sismiche?

Assolutamente no.

L'assetto legislativo vigente, però - impossibile negarlo - presentava, a partire dal 1998, una evidente inadeguatezza rispetto allo stato delle conoscenze scientifiche.

Dall'istruzione dibattimentale è emerso infatti con chiarezza che, a seguito del terremoto del Friuli, nel 1997, il dipartimento della protezione civile, su iniziativa del prof. Franco Barberi, istituiva una commissione scientifica finalizzata all'aggiornamento della "mappa" del rischio sismico in Italia.

La commissione, composta ad autorevoli esperti del settore, raccolta ed elaborata una enorme mole di dati, perveniva alla elaborazione di un elenco dei comuni del territorio nazionale ad "elevato rischio sismico", elenco recepito nell' ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2788 del 12 giugno 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1998.

Nel suddetto provvedimento il Comune di San Giuliano di Puglia è indicato come soggetto a rischio sismico medio-elevato (intensità massima prevedibile: nono grado della scala Mercalli).

Occorre chiedersi quali conseguenze sul piano delle prescrizioni tecniche in materia edilizia abbia portato il provvedimento sopra indicato.

L'Accusa non ha dubbi: una volta pubblicata la suddetta ordinanza ogni costruzione realizzata nell' ambito dei Comuni inseriti nell' elenco avrebbe dovuto conformarsi alle prescrizioni antisismiche, e quindi all'insieme di tutte le regole progettuali e tecniche di cui alla legge n. 64/74 e decreti attuativi.

Come già accennato, il Tribunale dissente in maniera netta da una tale prospettazione.

E' sufficiente infatti leggere l'articolo unico dell'ordinanza n. 2788 del 1998:

"Sono individuati i comuni ad elevato rischio sismico, di cui all' allegato elenco che fa parte integrante della presente ordinanza, nei quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'art. 1 della medesima legge".

Il dato normativo è, ancora una volta, inequivocabile, l'inserimento di un determinato comune nell' elenco di cui all'ordinanza comporta, sul piano normativo, l'applicazione *"dell'art. 12 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'art. della medesima legge"*.

Null'altro.

L'art. 12 comma 3 della legge n. 449 del 1997 (intitolata "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") prevede il riconoscimento di contributi ed agevolazioni fiscali a coloro che costruiscano secondo criteri antisismici nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e nelle altre zone ad elevato rischio sismico.

Un incentivo, quindi, ad edificare secondo requisiti di maggior sicurezza rispetto a quelli previsti dalla legge n. 64 del 1974.

Certamente non un obbligo.

Le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da coloro che promossero e parteciparono all'iniziativa volta ad adeguare il patrimonio edilizio italiano al rischio sismico effettivamente esistente, così come accertato dalla comunità scientifica, evidenziano un notevole ritardo del Legislatore nell'adeguare le normative vigenti al mutato livello di conoscenza in materia.

Particolarmente significativa appare la deposizione di Franco Barberi, responsabile della protezione civile fino al 2001, il quale esaminato come testimone all'udienza del 29.9.2006, ha dichiarato: *"Uno dei più grossi problemi, peraltro ancora esistenti, del rischio sismico nel nostro paese, è legato al fatto che troppo tardi è stata adottata una classificazione sismica del territorio nazionale, diciamo, con criteri scientifici aggiornati.*

Questa classificazione risale agli anni ottanta, primi anni ottanta, dopo il terremoto dell'Irpinia.

Classificare un comune come sismico significa stabilire le norme essenziali per la prevenzione sismica, cioè la classificazione sismica comporta l'obbligo di costruire

nel rispetto della normativa tecnica antisismica, comporta anche l'obbligo, nel caso si faccia un intervento di ristrutturazione di un immobile, di rispettare determinati criteri antisismici.

Ovviamente questa classificazione antisismica andrebbe aggiornata a scadenze abbastanza ravvicinate, perlomeno una volta che le conoscenze scientifiche sulla pericolosità del territorio lo richiedessero...L'ultima risale al 2003...Erano passati, al 1998, più di quindici anni dalla classificazione, quindi, ovviamente, si era andati approfondendo gli studi sulla pericolosità sismica, quindi c'era l'esigenza di procedere ad un aggiornamento. Il problema, dicevo, del rischio sismico in Italia nasce dalla ritardata adozione di questa classificazione. Ancora oggi possiamo stimare - ovviamente la cifra è variabile da comune a comune -, ma che in media, in Italia, oltre il sessanta, in alcuni casi l'ottanta per cento degli edifici è stato costruito prima della classificazione sismica, quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, deve essere considerato sismicamente insicuro, comunque non con criteri rigorosi di strutture antisismiche. Questa situazione fa sì che terremoti violenti, ma anche non particolarmente gravi, producano un danneggiamento diffuso, in alcuni casi, purtroppo, anche numerose vittime.

L'unica maniera per difendersi da questa situazione, per cercare di ridurre il rischio, è quella di fare degli interventi sugli edifici esistenti, chiamiamoli vecchi, nel senso di costruiti prima dell'adozione della classificazione sismica, rafforzarne le strutture, in modo da renderli in grado di resistere meglio ai filtri terremoti.

Consapevole di questo problema io avevo promosso - il Parlamento approvò - in una legge finanziaria, dei benefici, degli incentivi finanziari, a chiunque, strutture pubbliche, edifici privati, decidesse di fare interventi di consolidamento antisismico".

Il prof. Barberi ha chiarito altresì che il presupposto scientifico per l'adozione degli incentivi fiscali - concedibili, come si è detto, per gli interventi edilizi realizzati nei comuni dell'elenco di cui all'ordinanza n. 2788 del 1998 - era costituito dalle conclusioni cui era giunta la commissione costituita dallo stesso Barberi nel 1996.

Il medesimo presupposto scientifico ha determinato l'adozione del provvedimento dell'8 marzo 2003 con il quale il comune di San Giuliano è stato classificato come sismico ai sensi della legge n. 64 del 1974 (domanda del P.M.: *"L'ordinanza del 2003, con la quale si dette formale esecuzione ad una riclassificazione del territorio italiano dal punto di vista sismico, nelle sue motivazioni tecniche, perché*

si definiva come zona sismica quella-quella, lei ha già detto che i comuni erano quelli, alla fine, del 1998 ". Risposta del prof. Barberi: "Si, sostanzialmente... Diciamo sostanzialmente le stesse. Ovviamente c'è stata qualche differenza, la novità fondamentale della classificazione del 2003 è quella di avere introdotto una quarta zona, che prima non era ricompresa nella classificazione sismica nazionale. L'informazione era sostanzialmente quella".

La deposizione di Franco Barberi - che è stata riportata nei suoi tratti salienti, ma è conforme, nella sostanza a quella di altri autorevoli rappresentanti della comunità scientifica che parteciparono ai lavori di cui si è parlato, quali, ad esempio, il prof. Boschi -, oltre a chiarire l'ambito di operatività, nell'intenzione del soggetto emanante, dell'ordinanza n. 2788 del 1998 evidenzia un dato significativo, e forse inquietante: nel 1998 esisteva un livello di conoscenza scientifica sufficiente per procedere ad una nuova classificazione sismica del territorio - che non veniva aggiornata dal 1980 -.

Tale classificazione, però, utilizzando gli stessi dati scientifici che erano conosciuti quindici anni prima, era aggiornata nel marzo 2003, pochi mesi dopo il sisma del 31.10.1998.

Il prof. Barbieri offre una chiara spiegazione di tale ritardo: *"L'informazione scientifica era la stessa, era diversa la competenza della struttura governativa che aveva il potere di adottare i provvedimenti. Allora è parallelamente all'avvio di quella ordinanza, io insediai una commissione tecnica, fatta dai massimi esperti, c'era dentro il servizio sismico nazionale, il gruppo nazionale difesa del terremoto CNR, l'istituto nazionale di geofisica, con l'incarico di elaborare una nuova proposta di classificazione sismica. Questa proposta fu elaborata, ovviamente l'elenco dei comuni era sostanzialmente quello dell'ordinanza, fu trasmessa al Ministero dei lavori pubblici, che aveva la competenza all'adozione.*

Lì, purtroppo, si impantanò nei meandri burocratici. del Ministero, non è andata avanti".

L'incaglio del provvedimento nel "pantano" burocratico è durato fino al marzo 2003, quando, probabilmente sull'onda emotiva della tragedia della scuola Jovine, la classificazione sismica del territorio italiano, presupposto per l'applicazione della normativa antisismica è stata finalmente aggiornata.

Sostiene il Pubblico Ministero (pag. 50 della memoria depositata il 16 maggio 2007): *"La conclusione, secondo siffatto assunto, sarebbe la seguente: il proprietario di immobili o chi avesse inteso sistemare un suo vecchio immobile o*

costruirne uno nuovo (in Umbria, nelle Marche o nei comuni inseriti tra quelli ad elevato rischio sismico) si trovò al cospetto di un'alternativa netta e semplice: se avesse scelto di adeguare il tutto alle regole antisismiche, sarebbe stato aiutato dallo Stato; se no, se la sarebbe vista lui, per conto suo, senza alcuna cautela antisismica. Secondo questo assunto (già nella sua formulazione letteralmente delirante) un cittadino che avesse inteso costruirsi un albergo con cento stanze, peggio: una scuola con cento aule, a San Giuliano di Puglia, comune ad elevato rischio sismico (gazzetta ufficiale alla mano) avrebbe ben potuto farlo senza alcuna cautela antisismica purché avesse deciso di non chiedere aiuto allo Stato".

La provocazione dialettica è apprezzabile e suggestiva, ma alla domanda retorica in essa contenuta l'interprete del diritto che si attenga ad un canone rigoroso non può che dare una risposta: sì, fino al marzo 2003, il soggetto, privato o pubblico, che intendesse effettuare interventi edificatori nel comune di San Giuliano (o in un altro dei comuni di cui all'elenco dell'ordinanza n. 2788 del 1998, purché non classificato come sismico), poteva o seguire criteri antisismici, e beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 449 del 1997, oppure rispettare solo le ordinarie prescrizioni in materia, rinunciando ad ogni beneficio.

Né vale ad imporre il rispetto delle prescrizioni antisismiche il richiamo al D.M. 18.12.1975 secondo il quale *"ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità (...), condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti.."*

E' evidente come detta disposizione, lungi dal prescrivere la necessità di costruire gli edifici scolastici con criteri antisismici, anche in zone non classificate come sismiche, faccia riferimento a condizioni di sicurezza nelle scuole, relativamente ai terremoti, nell'ambito delle normative vigenti nei singoli comuni (in quello di San Giuliano non era prescritto il rispetto della normativa antisismica, e ciò per tutti gli edifici, anche quelli scolastici; nello stesso senso: sentenza del Tribunale di Larino, G.U.P., n. 112/05).

Inosservanza del D.M. 20.11.1987

E' provato, all'esito espletata, che nella realizzazione dell'ampiamiento della sopraelevazione sono state poste in essere plurime violazioni delle prescrizioni di cui al D.M. 20.11.1987, riguardante le costruzioni in muratura.

Il citato D.M. è, senza ombra di dubbio, di fondamentale importanza nell'apprezzamento delle condotte degli imputati.

Infatti, se è vero che prima del 1987 la normativa vigente in materia di costruzioni in muratura dettava sostanzialmente alcune regole di buon costruire, la normativa del 1987 ha, per la prima volta, fissato delle regole quantitative di progettazione e verifica, sia per murature costruite con inerti artificiali (laterizi) che per murature costruite con inerti naturali (pietrame grossolanamente squadrate come nel caso di specie).

Ora, la suddetta normativa prescrive, in caso di sopraelevazione, l'accertamento della capacità portante per carichi verticali tramite opportune verifiche, e comunque prescrive un coefficiente di sicurezza pari ad almeno 5 da applicare alla resistenza caratteristica a schiacciamento della muratura per passare da questa alla tensione ammissibile a compressione (cfr. pag. 119 della relazione peritale).

In particolare, la normativa in argomento, dopo aver chiarito che cosa si intenda per intervento di consolidamento - "esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni verticali ed orizzontali in progetto" - prevede che: *"E' fatto obbligo di procedere al consolidamento chiunque o ampliare intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio; ..."* (titolo II, capitoli 1, paragrafo 1.1. D.M. citato).

Aggiunge poi: *"Nel caso in cui, in relazione allo stato di fatto dell'edificio e sulla base degli accertamenti e delle verifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti di consolidamento, deve essere ugualmente presentata la documentazione tecnica di cui al punto 1.3 riferita al fabbricato esistente"*.

La documentazione tecnica di cui al paragrafo 1.3. attiene ad una serie di operazioni progettuali, documentate, volte sostanzialmente a verificare le conduzioni strutturali del fabbricato su cui andranno ad inserirsi gli interventi modificativi (tra i quali viene annoverata, come si è detto, la sopraelevazione).

In particolare, il progetto di intervento su un edificio presuppone le seguenti operazioni: *"a) rilievo atto all'individuazione dello schema strutturale della situazione esistente; b) la valutazione delle condizioni di sicurezza attuale dell'edificio e delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi; c) scelta progettuale dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi determinati come sopra; d) verifica di sicurezza del nuovo organismo strutturale"* (cfr. titolo II, capitolo 1, paragrafo 1.3. del D.M. citato).

E' evidente quale sia la *ratio* del complesso normativo sopra riportato: poiché prima del 1987 non esistevano disposizioni specifiche - che garantissero, quindi, determinati *standard* di sicurezza - in materia di costruzioni in muratura, ogni intervento che riguardi parti strutturali degli edifici preesistenti - costruiti, quindi, in assenza di prescrizioni tecniche restrittive - presuppone una verifica delle condizioni dell'organismo strutturale preesistente e, in caso di esito negativo di tali verifiche, impone un intervento di consolidamento tendente ad adeguare l'edificio ai coefficienti di sicurezza previsti dalle nuove norme tecniche.

E' interessante richiamare l'affermazione del prof. Braga, perito del Tribunale, il quale descrive in modo alquanto efficace il meccanismo di verifica ed intervento imposti dalle norme in caso di sopraelevazione su strutture preedificate: si trattava di una "*forca caudina*" (pag. 159 trascrizione verbale del 9.6.2006) sotto la quale il progetto sta avrebbe dovuto passare inevitabilmente, accorgendosi, così, di eventuali deficit di sicurezza e ponendovi rimedio.

Con opere di consolidamento, appunto.

Ora, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ed alla luce degli accertamenti

svolti periti, recenti opere nell' esecuzione delle dai sopraelevazione della scuola "Jovine" non risulta sia stata fatta alcuna delle verifiche sulla struttura preesistente prescritte dalla norma né, tantomeno, che siano state fatte opere di consolidamento. E tali opere di consolidamento andavano sicuramente fatte.

Lo si ricava dalla relazione e dalla deposizione in dibattimento dei periti laddove si dice che lo stato tensionale sotto i carichi verticali dei maschi murari di tutta la scuola crollata - non solo di quelli sotto stanti la parte sopraelevata - erano ben al di sotto dei coefficienti di sicurezza di cui al D.M. del 1987.

I periti hanno detto che i muri erano ai limiti dello *splitting*, definibile come il fenomeno della separazione dei paramenti determinato da un eccessivo carico verticale, determinando il collasso per instabilità.

Quindi, un intervento di consolidamento avrebbe dovuto certamente comportare dei lavori tendenti a riportare i muri perimetrali del piano terra nei parametri di sicurezza imposti dalla legislazione vigente.

Con quali modalità tecniche un tale obiettivo avrebbe dovuto essere realizzato, non è emerso dall' istruttoria.

La scelta sarebbe ricaduta sul progetti sta che avrebbe potuto valutare diverse opzioni sulle quali possono essere fatte solo delle ipotesi (cfr. quanto dichiarato in proposito dal prof. Braga, all'udienza del 9.6.2006, pago 77 della trascrizione).

Viene però da chiedersi se la verifica sullo stato tensionale della struttura preesistente avrebbe dovuto riguardare - sempre in base alle norme cautelari imposte dalla normativa - solo i muri sotto stanti la sopraelevazione o anche quelli dell'altra ala, pure crollata, non interessata dai lavori di ampliamento.

Il prof. Braga, interpellato sul punto, ha dato una risposta certamente improntata ad un canone di buon senso: *"...non c'è dubbio che l'indagine avrebbe dovuto cominciare, per come io leggo la legge del 1987, dalla zona che riguardava la sopraelevazione, ritengo anche che trovando quella zona insufficiente, un tecnico accorto avrebbe proseguito il proprio esame anche alla zona non interessata alla sopraelevazione, constatando che la zona nella quale trovava i risultati negativi aveva un piano, ma intorno c'era un edificio che ne aveva due di piani, quindi la preoccupazione avrebbe dovuto essere addirittura maggiore. Cioè dire: se qui va male e c'è un piano, andiamo a vedere dove ce ne sono due"* (pag. 189 trascrizione udienza del 9.6.2006).

Tuttavia, da un punto di vista strettamente giuridico, ritiene il Tribunale che, essendo l'attività doverosa prevista dalla norma relativa all'edificazione di una sopraelevazione, l'obbligo di verifica non avrebbe potuto che essere limitato ai muri sotto stanti l'ampliamento, che avrebbero potuto, astrattamente, subire una sollecitazione aggiuntiva, sotto il profilo statico, a causa della modifica strutturale. E' evidente che una verifica sulla restante parte dell'edificio avrebbe esulato dai compiti professionalmente assunti dal progetti sta, il quale, ben avrebbe potuto segnalare all' ente appaltante la possibile esistenza di anomalie, ma in nessun caso una sua omissione in tal senso potrebbe essere valutata come penalmente rilevante. Un'altra delle condotte omissive contestate attiene al mancato collaudo statico della struttura sopraelevata, sempre ai sensi del DM. 20.11.1987 (è esclusa, per le ragioni innanzi spiegate, l'obbligatorietà del collaudo previsto dalla legge n. 1096/71).

Il decreto, al capitolo 4, intitolato "collaudo statico degli edifici in muratura", prevede: *"Il collaudo statico degli edifici in muratura dovrà comprendere i seguenti accertamenti: a) ispezione generale dell'opera nel suo complesso con particolare riguardo a quelle parti di strutture più significative da confrontare con i disegni esecutivi progettuali; b) esame dei certificati di prova sui materiali*

quando prescritte; c) esame delle risultanze delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori; d) controllo che l'impostazione generale della progettazione strutturale sia coerente con le presenti norme. Inoltre, potranno discrezionalmente essere richiesti i seguenti ulteriori controlli: prove di carico, eventualmente integrative di quelle già effettuate dal direttore dei lavori; saggi diretti sulle murature o sui singoli elementi resistenti; controlli non distruttivi sulla struttura. Potranno altresì essere richieste documentazioni integrative di progetto atte a definire compiutamente lo schema strutturale assunto o a meglio specificare dati incerti e non quantificati assunti a base della progettazione dell'edificio".

Non c'è traccia, nella documentazione acquisita ed esaminata dai periti, della certificazione relativa al collaudo statico.

Tuttavia, un dato normativo va rilevato: l'art. 28 comma terzo della legge n. 109/94 prevede che, nel caso in cui i lavori appaltati non superi i 200.000 ECU (200.000 euro), pari a circa 200.000 euro), il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di specie il certificato di regolare esecuzione è stato redatto dall'ing. La Serra in data 24.6.2002 ed i lavori appaltati non superavano i 100.000 euro.

E' vero che esistono due tipi di collaudo: quello tecnico-amministrativo e quello statico.

Con il primo si verifica sostanzialmente la rispondenza dei lavori eseguiti rispetto al capitolato di appalto.

Con il secondo si controllano le condizioni di stabilità dell'edificio attraverso, ad esempio, le prove di carico, obbligatorie secondo la legge n. 1086/71.

Occorre però far riferimento al D.M. 20.11.1987, in base al quale, per le costruzioni in muratura, il collaudo statico consiste in una verifica generale della rispondenza al progetto, nell'esame dei certificati di prove sui materiali, quando prescritte, nell'esame sulle eventuali prove di carico e nella verifica della

rispondenza della progettazione rispetto alle norme tecniche, il tutto fatta salva la possibilità di ulteriori controlli qualora ritenuti necessari.

Ebbene, ritiene il Tribunale che tale tipo di collaudo non avrebbe potuto esser sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui alla legge nel 1994, il quale implica essenzialmente verifiche di tipo amministrativo-contabile.

Altre specifiche violazioni riscontrate nel corso del dibattimento attengono, infine, alla omessa redazione degli elaborati tecnici (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) prescritti dalla legge n. 109/74 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

Di tali elaborati non è stata rinvenuta alcuna traccia tra la documentazione relativa all'appalto né alcuno dei testimoni ha riferito di averli mai consultati.

IL NESSO DI CAUSALITÀ

L'evento costituito dal crollo della scuola Jovine è stato preceduto dalle condotte descritte nel paragrafo che precede, condotte riferibili al primo ed al secondo lotto dei lavori (quelli completati nel 1970), e come tali ascrivibili al solo Uliano Giuseppe, ed alla sopraelevazione (completata nel 2000), ascrivibili agli altri cinque imputati.

Per ritenere configurato il reato nella sua materialità occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra condotte colpose ed evento.

Prima di affrontare il problema del nesso di causalità, così come si configura nel caso concreto oggetto di giudizio, è indispensabile una premessa metodologica.

E' ben noto che non esiste un significato univoco del concetto di causa.

Ciò sia perché si tratta di un concetto in continua evoluzione nell'ambito del pensiero filosofico, sia perché esso è stato applicato - e lo è tuttora - in modo diverso a seconda del contesto in cui lo si utilizza.

Nel campo giuridico il punto di riferimento non può che essere individuato nella giurisprudenza di legittimità che - elaborando anche quelli che sono stati i decisivi contributi della dottrina sul punto - ha subito una significativa evoluzione nel corso degli anni, con importanti conseguenze sul piano applicativo.

In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte - dalla cui elaborazione, nel campo specifico, ha tratto spunto anche il settore civilistico - ha attraversato diversi stadi, strutturando l'elaborazione del concetto di causalità soprattutto in relazione ai casi di responsabilità medica, e quindi al reato colposo.

L'evoluzione è così schematicamente riassumibile: si è passati da un orientamento cosiddetto "probabilistico" all'orientamento cosiddetto della "certezza" per approdare, da ultimo, al concetto di "alto grado di credibilità razionale" di cui alla sentenza delle Sezioni Unite del 10 luglio 2002, n. 30328, la notissima "Franzese".

Non è superfluo accennare brevemente ai tratti salienti delle diverse ricostruzioni giurisprudenziali al fine di meglio chiarire il significato dell'opzione teorica prescelta dal Tribunale in questa sede ed i suoi risvolti sotto il profilo dell'accertamento delle responsabilità.

L'esigenza di sintesi comporterà, inevitabilmente, qualche semplificazione.

Punto comune dei diversi stadi evolutivi è l'accettazione della teoria della *condicio sine qua non* o della equivalenza delle cause.

La teoria condizionalistica individua come causa dell'evento ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato.

Per accertare il nesso condizionalistico si è soliti ricorrere al "procedimento di eliminazione mentale" (*condicio sine qua non*): un'azione è *condicio sine qua non* di un evento se non può essere mentalmente eliminata senza che l'evento venga meno, almeno con riferimento al reato commissivo.

Nel reato omissivo si ricorre invece ad un modello di valutazione ipotetico-prognostica (cosiddetto "giudizio controfattuale") in base al quale, supponendo come mentalmente realizzata l'azione doverosa omessa, ci si chiede se, in presenza di essa, l'evento sarebbe venuto meno.

L'omissione è quindi causa dell'evento quando non possa essere mentalmente sostituita dall'azione doverosa senza che l'evento venga meno.

Non è opportuno in questa sede trattare delle insufficienze della teoria condizionalistica "pura" e dei correttivi che sono stati utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Preme tuttavia osservare che elementari esigenze di garanzia conducono alla insufficienza della teoria condizionalistica qualora non sia possibile stabilire, sulla base di un giudizio *ex ante*, di carattere generale, quale sia il rapporto di derivazione tra determinati antecedenti e determinati conseguenti.

Di qui l'introduzione di quello che autorevole dottrina ha chiamato metodo di "spiegazione causale generalizzante", cioè conseguente all'applicazione di leggi generali che individuano un "rapporto di successione regolare" tra azione (o omissione) ed evento, considerati, entrambi, come accadimenti ripetibili.

La spiegazione del nesso causale deve necessariamente effettuarsi alla stregua del modello di "sussunzione sotto leggi scientifiche", con l'individuazione della "legge generale di copertura".

Il Giudice, quindi, nell'accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato deve necessariamente chiedersi, da un punto di vista rigorosamente scientifico, "perché" e "come" l'evento sia conseguenza della condotta.

Rinunciare ad un tale accertamento vorrebbe dire trasformare il giurista in un creatore di leggi causali, con buona pace del principio di stretta legalità che

informa il diritto penale (come affermato da autorevole dottrina, il giudice è un consumatore, non un produttore di leggi causali).

Ora, premesso che le leggi scientifiche, per ciò che interessa l'operatore del diritto, si dividono in universali e statistiche, e che quelle universali (in grado di affermare che la verifica di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verifica di un altro evento) coprono un campo alquanto limitato, è pacifico che la struttura della spiegazione causale in diritto penale sia di tipo probabilistico. E' opportuno a questo punto chiarire brevemente come tale modello di spiegazione causale sia stato utilizzato dalla giurisprudenza.

Fino al 2000 l'orientamento prevalente è definibile, per comodità, come "probabilistico": sarebbe sussistente il nesso di causalità fra condotta emissiva ed evento ogni qual volta sia possibile stabilire che, qualora il comportamento doveroso fosse stato posto in essere, ci sarebbero state serie ed apprezzabili probabilità che l'evento non si sarebbe verificato (cfr. Cass. sez. IV 7.1.1983, Melis; 7.3.1989, Prinzivalli; 23.3.1993, De Donato; ed altre).

All'interno di tale orientamento, si è distinto quello cosiddetto dell'aumento del rischio, il quale quasi "rinuncia" all'accertamento obiettivo della causalità limitandosi a richiedere che sia stata posta in essere una condotta idonea a provocare l'aumento del rischio delle probabilità che l'evento dannoso si verifichi.

Intorno alla fine del 2000 la Suprema Corte ha operato una vera e propria "svolta" introducendo l'orientamento definibile come della "certezza": in tanto il giudice può affermare che un'azione od omissione siano stati causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale avvalendosi di una legge o proposizione scientifica che *"enunci una connessione tra eventi in una percentuale vicina a cento"* (cfr. Cass. sez. IV, 28.9.2000, Baltrocchi; 29.9.2000, Musto; ed altre).

Il contrasto creatosi all'interno della IV sezione della Corte di Cassazione è stato finalmente risolto dalle sezioni unite con la già citata sentenza Franzese che ha dettato, in maniera particolareggiata, i parametri che devono improntare il giudizio sulla causalità.

Ed è solo a questi parametri che il Tribunale intende attenersi, sia in considerazione dell'autorevolezza della decisione, sia per la piena con divisibilità delle ragioni logiche e giuridiche che pervadono la motivazione, sia, e soprattutto, per la funzione di garanzia dei diritti individuali costituzionalmente protetti che un'interpretazione rigorosa del concetto di causalità, come quella prescelta nella sentenza in argomento, permette di perseguire.

La sentenza Franzese - che, come spesso è accaduto per i provvedimenti che hanno segnato il punto in materia di causalità, trae spunto da un'ipotesi di colpa medica - stabilisce una serie di principi fondamentali che possono essere riassuntive di seguito.

- I. Conferma la teoria condizionalistica (*candido sine qua non*) o della equivalenza causale, temperata dal principio della "causalità umana" con riferimento alle serie causali sopravvenute, autonome ed indipendenti, da sole sufficienti a determinare l'evento (esclude cioè il decorso del flusso causale innestato da una condotta umana quell'evento che sia determinato da fattori eccezionali, cioè non riconducibili alla "sfera di signoria" dell'agente).
- II. Verifica della causalità attraverso il ricorso al "giudizio controfattuale", articolato sul condizionale congiuntivo "se... allora..." (nella forma di un periodo ipotetico dell'irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protrasi è contarlo ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale "doppia formula", nel senso che: a) la condotta umana è condizione necessaria dell'evento se, eliminata naturalmente dal novero dei fatti realmente accaduti,

l'evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana non è condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente mediante il medesimo procedimento, l'evento si sarebbe comunque verificato.

III. Necessità che l'evento causale verificatosi *hic et nunc* provenga da attendibili risultati di "generalizzazioni del senso comune" ovvero facendo ricorso al *"modello generalizzante della sussunzione del singolo evento, opportunamente ridecritto nelle sue modalità tipiche e ripetibili, sotto leggi scientifiche esplicative dei fenomeni. Di talché, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica - legge di copertura -, frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto"*.

IV. Con riferimento alla causalità nel reato emissivo, le Sezioni Unite dissentono dall'indirizzo interpretativo secondo cui *"le accentuate difficoltà probatorie, il valore meramente probabilistico della spiegazione ed il paventato deficit di efficacia esplicativa del classico paradigma, quando si tratti di verificare profili emissivi e strettamente ipotetici del decorso causale, legittimerebbero un affievolimento dell'obbligo del giudice di pervenire ad un accertamento rigoroso della causalità"* - con conseguente introduzione di quella che viene efficacemente definita una *"nozione debole della causalità"* -, propendendo per un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". Tale concetto, secondo la Corte, va inteso come certezza processuale che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta, alla luce dei dati scientifici (legge di copertura) ed ontologici, sia stata condizione necessaria dell'evento.

V. Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, dovendo il giudice verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta sarebbe stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".

VI. Dal concetto di "certezza processuale" la Corte ricava un altro importante assunto, determinante, come si dirà in seguito, nella decisione del presente giudizio: *"l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale efficacia condizionante della singola condotta emissiva all'interno della rete di causazione, non può non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530 comma secondo c.p.p., secondo il canone di garanzia <in dubio pro reo> "*

Stabilito il "metro" di giudizio - non è poi così scontato l'accesso all'una o all'altra teoria sulla causalità: di qui la necessità di una premessa metodologica -, non rimane che applicarlo al caso concreto.

Quindi, in coerenza con i principi sopra riportati, con riferimento all'evento crollo di cui al capo A) dell'imputazione (i decessi di cui al capo B costituiscono la conseguenza del crollo), occorre chiedersi: se le condotte colpose (commissive ed emmissive) ascritte agli imputati - nei limiti, ovviamente, in cui sono state ritenute provate dal Tribunale - non fossero state realizzate (se

cioè fossero stati tenuti i comportamenti doverosi richiesti dalle prescrizioni normative e dalle *leges artis*), l'evento costituito dal crollo dell'edificio si sarebbe comunque realizzato, nello stesso momento e con la medesima intensità lesiva?

In altri termini: tenuto conto delle circostanze di fatto, dell'evidenza disponibile e della possibile interferenza di fattori alternativi (primo fra tutti: il terremoto) può dirsi raggiunta la certezza processuale (escluse quindi insufficienza, contraddittorietà ed incertezza del riscontro probatorio) che le condotte colpose accertate siano state condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di probabilità razionale" o "probabilità logica"?

In concreto: l'edificio, con le sue caratteristiche strutturali intrinseche, qualora fosse stato costruito nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e tecniche, avrebbe resistito - anche parzialmente - alla scossa tellurica cui è stato sottoposto la mattina del 31 ottobre del 2002?

E' precisa convinzione del Tribunale che, ai quesiti sopra riportati, all'esito dell'istruzione espletata, non possa essere data una risposta in termini di certezza (processuale).

Il riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale appare infatti insufficiente, contraddittorio ed incerto.

E' evidente come la valutazione giudiziale non possa prescindere dall'individuazione della legge di copertura, e cioè della generalizzata regola di esperienza o della legge scientifica - universale o statistica - che possa spiegare, in concreto, il nesso tra condotta ed evento.

Ancora una volta, tale individuazione non può essere effettuata se non ricorrendo all'apporto tecnico che all'istruttoria è stato dato da periti del giudice e consulenti delle parti.

I periti, nella relazione depositata, hanno dato una risposta chiara, almeno ad una prima lettura: *"Il crollo del complesso scolastico è avvenuto poiché le strutture non erano state progettate e costruite per resistere ad azioni sismiche mentre le sollecitazioni indotte dalla scossa del 31.10.2002 sono state largamente eccedenti la resistenza strutturale del corpo di fabbrica costruito in muratura di pietrame"*

(risposta al quesito n. 5 del GIP, pag. 120 della relazione).

Hanno poi aggiunto: *"Le sollecitazioni complessive prodotte dai carichi verticali e dalle azioni orizzontali indotte dal sisma non sono risultate sopportabili dalle murature in pietrame del piano terra dell'edificio"* (pag. 121 della relazione).

Tali affermazioni, che apparentemente sembrano individuare nel sisma l'unico antecedente causale del crollo, hanno richiesto, però, in sede di esame dei periti, un notevole approfondimento, e ciò proprio al fine di ricondurre sul piano giuridico una spiegazione causale che gli esperti hanno dato, come era loro compito, da un punto di vista scientifico.

Ciò che è stato necessario chiarire nel corso del dibattimento - ed a questo fine il Tribunale ha ritenuto indispensabile convocare nuovamente i periti ex art. 507 c.p.p. - è proprio se il terremoto del 31 ottobre 2002 sia stato l'unico antecedente causale del crollo o se con esso abbiano concorso le condotte umane degli imputati.

Anche per affrontare tale tematica sarà opportuno distinguere tra i due momenti di realizzazione dell'edificio: i lavori di cui ai primi due lotti, completati nel 1970, e la sopraelevazione.

Quanto alla sopraelevazione, nell'ottica dell'Accusa essa avrebbe avuto un'influenza determinante nel crollo - *collasso per schiacciamento*, come si legge nel capo di imputazione - interagendo con le fragili strutture preesistenti.

Ora, a tale proposito occorre partire da un dato processuale chiaro ed ineludibile: secondo i periti nominati dal Tribunale la sopraelevazione non avrebbe avuto alcuna influenza nell'incremento dei carichi verticali sulle strutture preesistenti (pag. 137 esame periti).

Quindi, se la sopraelevazione non fosse stata realizzata, in presenza di una sollecitazione sismica di quella entità, la scuola sarebbe crollata lo stesso.

Ciò sarebbe sufficiente per affermare l'assoluta inefficienza, dal punto di vista causale, della sopraelevazione sul crollo così come ipotizzato dall'accusa.

Se è vero - come si legge nel capo di imputazione - che il crollo si sarebbe verificato per la scarsa resistenza della struttura ai carichi verticali la sopraelevazione non ha avuto alcuna influenza su di esso.

Tale conclusione deve essere spiegata ripercorrendo l'*iter* argomentativo, strettamente tecnico, percorso dai periti.

Le prove di carico effettuate sugli elementi verticali che costituiscono le pareti (maschi) hanno dimostrato che quasi tutti i maschi non soddisfacevano i coefficienti di sicurezza richiesti dalla normativa (quella introdotta nel 1987).

In sostanza, i carichi di esercizio erano al di sotto dei parametri di sicurezza indicati dalla normativa (carico ammissibile).

Ciò accadeva per i maschi murari relativi all'intero edificio, e non soltanto per quelli sottostanti la sopraelevazione realizzata nel 2002.

Soltanto uno dei maschi murari sottostanti la sopraelevazione ha subito un aggravamento del carico verticale dopo i lavori del 2002: quello indicato nella planimetria a pag. 99 della relazione con la sigla 12-1, che è passato da un

coefficiente di sicurezza superiore a quello richiesto dalla norma ad uno inferiore.

Tutti gli altri maschi murari interessati dalla sopraelevazione o sono rimasti nei limiti di sicurezza (1-1, 5-1 e 5-2) o hanno addirittura aumentato il rapporto tra carichi di esercizio e carichi ammissibili (pur rimanendo al di sotto dei limiti di sicurezza: 11-1, 11-2 e 11-3), migliorando, quindi, le condizioni di stabilità della struttura.

Ora, le conclusioni peritali sul punto sono state contestate dall'Accusa, la quale, portando a sostegno argomentazioni di ordine tecnico - costituite essenzialmente dal parere dei propri consulenti - e ragionamenti tratti dal senso comune, ha sempre sostenuto l'efficienza causale determinante della sopraelevazione sulla dinamica del crollo.

Uno degli argomenti forti della prospettazione accusatoria, sotto tale profilo, è il seguente: *"a crollare fu solo la scuola Jovine, una sua ala, quella precisamente sopraelevata"* (cfr. pag. 2, cap. 3, della memoria del P.M., depositata in data 16.5.2007).

L'affermazione non è conforme ai dati emersi nel corso del dibattimento.

Come si ricava dalla lettura della relazione, dalla documentazione relativa agli appalti e, soprattutto, dalla semplice visione del plastico realizzato dai periti - allegato alla relazione e nella stessa riprodotto fotograficamente a pag. 39 -, nell'ottobre 2002 l'intero plesso scolastico era "sopraelevato", se a tale affermazione vogliamo dare il significato, generico, di "dotato di un piano superiore rispetto a quello terreno".

Quindi era "sopraelevata" sia la parte crollata (scuola elementare e media) che - almeno in parte - quella non crollata (scuola materna).

Se invece con la locuzione "parte sopraelevata" l'Accusa avesse voluto fare riferimento ai lavori di ampliamento completati nel 2002 (quindi alla sopraelevazione realizzata dalla ditta Martino e progettata dall'ing. La Serra) l'affermazione sarebbe certamente inesatta: la porzione di costruzione da ultimo sopraelevata costituisce, ad occhio, non più della quinta parte dell'ala interamente crollata.

Quindi, la massima parte dell'edificio crollato, resisteva, nelle medesime condizioni strutturali, dal 15.7.1960, data di ultimazione dei lavori del I lotto (data del collaudo: 3.7.1965 - cfr. pag. 18 della relazione peritale).

A ciò occorre aggiungere un'altra considerazione, al fine di sgombrare subito il campo da dubbi: la porzione di scuola non crollata (scuola materna e palestra: II lotto completato il 25.8.1967 e collaudato l'8.4.1970), pur essendo costruita in aderenza a quella crollata (la scuola materna), era stata realizzata con materiali affatto diversi: laterizi la scuola materna e cemento armato la palestra.

Questo in base a delle varianti di progetto regolarmente approvate e documentate (cfr. pag. 19 della relazione peritale).

Il differente comportamento, al momento del sisma, della porzione di struttura crollata rispetto a quella non crollata non può quindi costituire un indizio determinante a sostegno della prospettazione accusatoria: cioè non è possibile, in base ad un simile raffronto, affermare che l'ala della scuola crollata, qualora fosse stata costruita nel rispetto delle *leges artis* (come si presume sia stata costruita quella non crollata), avrebbe resistito al terremoto.

E' evidente infatti come non possano essere oggetto di paragone, sotto il profilo della resistenza strutturale, opere realizzate con materiali differenti.

Né d'altro canto - rimanendo nel campo degli argomenti tratti dal senso comune -, può ritenersi processualmente rilevante la circostanza, pure dedotta a

sostegno della prospettazione accusatoria - che la scuola Jovine (o meglio, una sua ala) è stato l'unico edificio a crollare in conseguenza del terremoto.

In realtà anche tale affermazione è inesatta in quanto, nell'abitato di San Giuliano ci sono stati altri due crolli totali - in corso Vittorio Emanuele III ed in via Cardarelli - e diversi crolli parziali - ad esempio di solai - nei quali hanno trovato la morte altre due persone (cfr. deposizione del maresciallo Ruggiero, udienza del 5.5.2006, pag.33).

Piena conferma a quanto appena detto è ricavabile anche dalla relazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero (parte seconda, pagg. 67 e seguenti) corredata da interessantissima documentazione fotografica.

Dalla suddetta documentazione si evince un dato che assumerà importanza a seguito delle considerazioni che più avanti verranno svolte sulla cosiddetta "amplificazione locale".

In particolare, nella foto n. 5.1, pag. 69, si osserva che i tre edifici che hanno subito il crollo totale - tra cui la scuola Jovine - e quello interessato dal crollo del solaio - in via Giovanni XXIII - sono dislocati lungo la medesima direttrice, alla sinistra, guardando la foto, di corso Vittorio Emanuele III.

Ancora, i crolli degli edifici in corso Vittorio Emanuele III ed in via Cardarelli sono assimilabili, all'esame visivo, a quello della scuola Jovine.

Si è trattato cioè di distruzione totale dell'edificio, ridotto, come la Jovine, ad un cumulo di macerie (cfr. foto nn. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, pagg. 70 e segg. relazione consulenti tecnici Pubblico Ministero, parte seconda).

E' vero, però, come pure si evince dalla documentazione fotografica in atti, che nella zona circostante la scuola, subito dopo il terremoto, gli edifici sono rimasti in piedi (danneggiati sì, ma non crollati).

Manca però un dato, indispensabile per effettuare una valutazione comparativa che abbia un qualche significato probatorio: quali erano le caratteristiche costruttive di quegli edifici?

Qualcuno di essi era costruito con muratura in pietrame e, essendo collocato nella medesima zona della scuola, ha avuto un comportamento diverso rispetto alla sollecitazione sismica?

A tali domande l'istruzione processuale non ha dato alcuna risposta, se non, come si è detto, con riferimento all'ala della scuola non crollata (costruita in laterizi) ed alla palestra (in cemento armato).

Il raffronto con tali edifici non fa che confermare l'assunto dei periti: le diverse caratteristiche strutturali determinano una diversa risposta alla sollecitazione sismica.

E quando si parla di caratteristiche strutturali si fa riferimento alle modalità costruttive ed ai materiali utilizzati, non necessariamente ai difetti dell'opera.

Ma torniamo nel campo delle leggi scientifiche, e quindi alle indagini peritali espletate, al fine di verificare se sia, in tale ambito, individuabile un modello generalizzante di spiegazione causale in grado di collegare il crollo ai difetti di costruzione dell'edificio.

Sul punto è opportuno riportare, come premessa, una precisazione del prof. Braga che inquadra i limiti dell'indagine scientifica in materia.

Alla domanda del Giudice che chiedeva se era possibile, sulla base di un giudizio prognostico, sussumibile sotto una legge scientifica, affermare che una scossa sismica dell'entità di quella registrata in San Giuliano il 31.10.2002 non avrebbe provocato il crollo dell'edificio scolastico qualora questo fosse stato costruito nel rispetto di tutte le *leges artis*, rispondeva: “L'azione sismica è

un'azione fortemente aleatoria, aleatoria significa che non è che possiamo prevedere con esattezza quale sarà l'intensità che la scossa ha, anche qualora la zonizzazione, cioè l'attribuzione dell'intensità sismica a ciascuna zona, sia stata effettuata correttamente. Quindi, in una zona di prefissata intensità, può comunque venire un terremoto di intensità maggiore di quella prevista. Aleatorietà c'è anche in termini di previsione della esistenza della nostra costruzione, in termini di esecuzione, di realizzazione, di materiali, di esecuzione della costruzione e quant'altro. Noi facciamo valutazioni di sicurezza, ma la nostra sicurezza va sempre in termini probabilistici, cioè c'è una devotissima probabilità che tutto funzioni bene, c'è una probabilità, non nulla, che ci sia qualcosa che non va.

Detto questo, sicuramente un edificio meglio costruito, pensato per essere antisismico, si sarebbe comportato meglio. Non sarebbe crollato, questo, ritengo proprio alla luce di quello che ho già detto, è impossibile dirlo, io avrei potuto pensare unicamente alla previsione sulla resistenza e sul comportamento di quell'edificio, ma certo non avrei e non potrei dare certezze" (pag. 208 trascrizione deposizione periti, ud. 9.6.2006).

Un primo dato appare interessante: il prof. Braga, professore di "costruzioni in zona sismica" (pag. 107 trascrizione ud. 9.6.2006) all'Università La Sapienza di Roma, afferma che, stante l'aleatorietà del fenomeno sismico, anche se la costruzione fosse stata realizzata per essere antisismica (quindi nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 64/74, non operante, come si è detto, nel caso di specie), con una scossa dell'intensità di quella registrata a San Giuliano, in quella zona, il 31.10.2002, *"si sarebbe comportato meglio"*, ma è impossibile escludere che sarebbe crollato.

Ora, una tale affermazione sarebbe stata senza dubbio significativa, sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale, nella direzione del riscontro dell'*alto grado di credibilità razionale*, che, come si è detto in precedenza, costituisce il parametro prescelto dal Tribunale per "misurare" il livello di efficienza causale.

Dire cioè che l'edificio "*si sarebbe comportato meglio*", pur non potendosi escludere il crollo, costituisce un valido punto di partenza - da corroborare con altri elementi - ai fini dell'accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità.

Il problema è che il perito ha fatto riferimento alle prescrizioni antisismiche, la cui violazione, per le ragioni ampiamente spiegate in precedenza, non ha costituito, nel caso di specie, condotta penalmente rilevante.

Quindi il Giudice, sempre nel corso dell'esame, ha ritenuto opportuno precisare ulteriormente la domanda riferendola ad un normale edificio, costruito nel rispetto delle comuni *leges artis* (domanda del Giudice: "*Adesso eliminiamo il rispetto delle norme sismiche, in ipotesi, parliamo di costruzione di un edificio nel rispetto delle leges artis di una costruzione in zona non sismica*").

Alla domanda il perito ha dato una risposta molto diversa dalla precedente (riferita, appunto, alle costruzioni realizzate con criteri antisismici), pur sempre in termini probabilistici: "*...la probabilità di crollo sarebbe stata molto elevata*".

Ed ha aggiunto: "*Glielo dico sulla base dell'affermazione che abbiamo appena fatto, si è trattato di un nono scala Mercalli. Il nono scala Mercalli alle costruzioni muratura attribuisce una probabilità di collasso totale dell'ordine del cinquanta per cento, se non sono antisismiche*" (pag. 210 trascrizione udienza del 9.6.2006). Chiamati a fornire ulteriori chiarimenti - anche alla luce

delle acquisizioni istruttorie costituite dalle deposizioni del consulenti delle parti - i periti, all'udienza del 2.3.2007, davano un altro contributo per consentire al Tribunale di individuare una spiegazione causale generalizzante.

I periti ipotizzano un nesso tra la debolezza strutturale dell'edificio – eccessivi carichi verticali sui maschi murari - ed il crollo, ma, in ogni caso, non possono - per mancanza di dati certi - pervenire ad una conclusione tranquillizzante sul nesso di causalità.

Alla domanda del Giudice di rendere chiarimenti ulteriori in ordine all'incidenza deterministica dei "difetti" strutturali dell'immobile sul crollo, i periti (prof. Braga) hanno risposto fornendo in primo luogo una premessa alquanto chiarificatrice: *"Peculiare di questo edificio era la sensibilità alle azioni verticali, derivante da quel tipo di fenomeno, che abbiamo già evidenziato, cioè la separazione tra i due paramenti del muro. Questa separazione rendeva l'edificio particolarmente sensibile alle azioni verticali. Diciamo più sensibile di quanto usualmente avvenga. In generale, per questo tipo di edifici, comunque per tutti gli edifici investiti dal sisma, è la componente orizzontale del sisma quella che produce i danni più significativi, non la componente verticale. In particolare, per motivi legati alla trasmissione delle onde, i due treni di onde, le onde che producono le azioni verticali, gli spostamenti del terreno, principalmente in direzione verticale, ed i treni di onde che producono gli spostamenti del terreno in direzione prevalentemente orizzontale, giungono in tempi diversi, cioè giungono prima le azioni verticali poi le azioni orizzontali. Bene, in questo caso particolare, le azioni verticali, che sono quelle giunte per prime, sicuramente hanno avuto un effetto maggiore di quello che usualmente hanno, proprio per questa peculiarità"*.

Data questa premessa, i periti, ben lungi dal l'affermare che il crollo si sia verificato mediante "collasso per schiacciamento", come ipotizzato nell'imputazione, hanno indicato quelli che potrebbero essere definiti come indici rilevatori di una tale dinamica.

Essi hanno detto che, qualora ci fossero elementi di fatto che evidenziassero che il crollo è avvenuto all'inizio del terremoto, nei primi secondi, sarebbe possibile affermare che il crollo è stato determinato dal carico indotto dalle onde verticali.

Il dato è significativo, soprattutto se si considera un dato scientifico che può darsi per acquisito nel corso dell'istruzione dibattimentale (oltre ai periti, ha fatto riferimento a questo dato il prof. Boschi, presidente dell'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia): le onde sismiche si dividono in base alla direzione degli spostamenti del terreno da esse provocate, e cioè esistono le onde verticali (onde P) e quelle orizzontali (onde S).

Le onde verticali sono quelle che investono per prime gli immobili, ma sono anche le meno distruttive (il prof. Boschi, nel corso del proprio esame testimoniale - udienza del 19.5.2006 - le ha definite "onde di compressione").

Le onde orizzontali sono quelle che producono i danni più significativi e che generalmente sono determinanti nella causazione dei crolli (quelle che il prof. Boschi ha definito "onde di distorsione").

Ora, poiché l'anomalia strutturale dell'edificio della scuola Jovine era proprio la sensibilità ai carichi verticali, sarebbe possibile stabilire un preciso nesso tra tale anomalia ed il crollo qualora fosse possibile stabilire che quest'ultimo si è verificato in concomitanza con l'arrivo delle onde P, quelle onde che, nelle normalità dei casi, non producono effetti devastanti.

Qualora fosse confermata tale ipotesi, il terremoto, nella sua componente più significativa (onde S), potrebbe addirittura considerarsi un fatto sopravvenuto rispetto all'evento-crollo, quindi assolutamente ininfluenza (prof. Braga, udienza del 2.3.2007: *"Se avessimo evidenze di un crollo all'inizio del terremoto, nei primi secondi, siccome nei primi secondi onde orizzontali ancora non sono arrivate, sono arrivate solo le onde verticali, questo legherebbe immediatamente alle onde verticali il fenomeno e di conseguenza stabilirebbe un nesso di causalità"*).

E' proprio questa la prospettazione accusatoria (il crollo dell'edificio scolastico si sarebbe verificato *"prima del terremoto ed al primo modesto incremento delle azioni verticali determinato dalle prime scosse sussultane del terremoto del 31.10.2002"*; cfr. capo A della rubrica).

Ma i periti indicano un'altra opportunità di ricostruzione del nesso causale, attraverso un elemento meno univoco del precedente, ma comunque significativo: la posizione delle macerie.

Dice il prof. Braga all'udienza del 2.3.2007: *"...c'è un secondo dato, che a mio avviso è interessante, cioè la posizione delle macerie. Cioè, in generale, su un edificio che crolla per effetto delle azioni orizzontali, è facile trovare gli orizzontamenti ad una distanza dalla verticale della posizione che occupavano all'origine, significativa. In questo caso, questa distanza significativa non si riscontra, cioè in questo caso, sostanzialmente, la posizione è molto prossima alla verticale della posizione che le diverse strutture occupavano ad edificio intatto. Cioè, non si ha un 'evidenza, almeno non si ha un 'evidenza riconducibile a quelle che usualmente si incontrano, di forti spostamenti significativi, spostamenti orizzontali. Gli spostamenti orizzontali sono contenuti, questa è sicuramente un 'evidenza riscontrata e riscontrabile. Questo*

dato è meno forte del precedente, di quello che in precedenza evidenziavo, perché il moto sismico è comunque, l'abbiamo detto più volte, estremamente vario, aleatorio, e quindi non è che si possa immediatamente desumere che, siccome non ci sono stati spostamenti dei solai sulla verticale, significativi, di conseguenza il crollo è avvenuto per effetto della rilevanza delle azioni verticali. Si può dire che i solai lo abbiamo trovati con gli orizzontamenti quasi nella posizione che occupavano in precedenza.

Quindi è un nesso meno forte secondo me del precedente, perché si constata soltanto un comportamento difforme da quello che abitualmente si rileva. Ma questo non basta. E' un indizio, non è un nesso causale diretto, immediato, come sarebbe invece nel caso precedente... Per l'entità delle accelerazioni, che si pensa che l'edificio abbia avuto, io mi sarei aspettato di leggere spostamenti orizzontali dell'ordine del metro, non dell'ordine dei centimetri, di qualche centimetro, o dei dieci centimetri, come letto nell'occasione ".

Quindi, per trovare conferma alla tesi accusatoria, i periti, non essendo in grado - per carenza di dati obiettivi - di dare una risposta definitiva, danno due indicazioni i metodo: se è stata provata l'immediatezza del crollo e se - ma questo dato lo anno per scontato, avendolo constatato di persona - le macerie si presentano con gli orizzontamenti sulla verticale della posizione occupata in precedenza può ritenersi provato il "collasso per schiacciamento", e quindi l'efficacia deterministica sul crollo dei vizi costruttivi accertati.

Ora, sull'immediatezza del crollo, gli unici elementi valutabili sono le dichiarazioni di coloro che hanno potuto osservare l'evento e che allo stesso sono sopravvissuti.

In primo luogo, la maestra Clementina Grazia Simone, la cui deposizione è stata indicata dal Pubblico Ministero come costituente quel riscontro - ignorato dai periti - all'ipotesi del collasso per insofferenza ai carichi verticali.

La maestra Clementina Grazia Simone, sentita come testimone all'udienza del 24.3.2006, ha dichiarato: *"Ad un certo punto si sente un rumore tortissimo dal pavimento, la scuola è stata sobbalzata... Io ho sentito un colpo dal pavimento, il primo colpo sarà stato sussultano, perché io, il terremoto, l'ho percepito da sotto... Un colpo, come se la scuola avesse avuto un balzo in avanti. Io ero così, con la testa, con il libro davanti piegato che spiegavo, ho alzato di colpo la testa, ho urlato: <Il terremoto >, insieme ai bambini. Anche loro l'hanno percepito immediatamente. Ho visto con gli occhi che la parete di sinistra...partivano delle linee, si stava rompendo tutto. Allora ho detto: <Tutti sotto i banchi!> Mi sono buttata sotto la cattedra, ...ho preso la testa tra le mani, ho chiuso gli occhi, sono stata lì, sentivo tutto il rumore delle finestre, il rumore dei vetri che mi assilla ancora"*.

Si potrebbe dire, ad una prima lettura, che il crollo sia stato percepito come immediato rispetto alla prima scossa sussultoria (*"io, il terremoto, l'ho percepito da sotto"*).

Ma il Tribunale non si può esimere da una valutazione più approfondita, che vada al di là della sensazione percepita umanamente e in un momento di grande concitazione dalla maestra Simone.

Vanno comunque considerate altre testimonianze rese da persone che hanno vissuto direttamente le circostanze del crollo.

Particolarmente significativa quella della maestra Maria Giannone, che la mattina del 31.10.2002, alle ore 11.30, stava svolgendo la propria attività di insegnamento nella quarta elementare (pagg. 26 e seguenti trascrizione udienza

del 29.11.2006: *"Io mi trovavo in cattedra. Ho sentito un rumore, dopodichè ho alzato gli occhi in alto. Ho visto muoversi il soffitto. Per cui fiduciosa anche del corso che avevo fatto (sui comportamenti da tenere in caso di terremoto), mi sono mossa verso i bambini, ho detto di andare ai muri. Siccome mi sono mossa velocemente, ho visto che io non sarei mai arrivata in fondo all'altro muro, dall'altra parte dell'aula, un'insegnante non sa che deve fare. Io cercavo di non trascurare nessun bambino. Di riuscire a portarmeli fuori. Ma in realtà mi sono accorta che era impossibile. Per cui li ho incitati, gridando, di mettersi sotto i banchi. Ad un certo punto, io mi trovavo vicino alla finestra, mi sono messa dalla parte più lontana dalla porta, proprio perché c'erano..., è stata una cosa istintiva mia. Ad un certo punto mi sono entità, non so se erano le macerie, o si è aperto veramente il pavimento, perché si è esso in dubbio questo fatto. Fatto sta che questa gamba è rimasta imprigionata, per cui l'ho dovuta metter e... mi sono dovuta aggiustare alla meglio. Poi mi sono riversata riparando la testa sotto il banchetto di Giovanni Marinaro, il bambino che era in linea con me. Mettendomi un pò ' anche sopra di lui..."*

Da quest'ultima testimonianza emerge una percezione degli avvenimenti un po' diversa.

Infatti, la signora Giannone, pur affermando di avere avuto l'impressione che fosse *"crollato di colpo tutto"* (pag. 28 trascrizione udienza del 19.9.2006), descrive una serie di azioni da lei compiute (alzarsi dalla sedia, muoversi verso i bambini, rendersi conto che non ce l'avrebbe mai fatta a raggiungere il muro, dall'altra parte dell'aula, gridato ai bambini di mettersi sotto i banchi e ripararsi lei stessa sotto un banco) che senz'altro hanno occupato lo spazio di qualche secondo.

Quanti è impossibile dirlo.

Dati i suddetti - controversi - elementi di fatto, è necessario chiedersi quale lasso di tempo sia intercorso tra l'arrivo in superficie (dall'ipocentro) delle onde P e l'arrivo delle onde S.

E' un dato scientifico acquisito che l'ipocentro si trovasse a circa venti chilometri di profondità rispetto alla superficie terrestre (deposizione prof. Boschi, pag. 32 trascrizione udienza del 19.5.2006).

Le onde - P ed S - si propagano ad una velocità notevole, di qualche chilometro al secondo (prof. Boschi, pag. 47).

Nessuno degli esperti sentiti in dibattimento ha riferito, in termini numerici, di quale entità sia stato l'intervallo tra l'impatto sull'edificio delle onde P e quello delle onde S.

In realtà, i rilevamenti sismometrici sul sito sono stati effettuati solo dopo la scossa del 31.10.2002, sulla serie di repliche innescate dall'evento principale.

Tali rilevamenti hanno permesso di chiarire - e si vedrà in seguito - quale sia stato il ruolo dell'amplificazione locale nell'abitato di San Giuliano di Puglia, ma non di stimare lo scuotimento subito durante l'evento principale del 31.10.2002 (cfr. "Acquisizione ed elaborazione di dati sismologici nel Comune di San Giuliano di Puglia", a cura di Antonella Gorino, Sandro Marcucci, Paolo Marsan e Giuliano Milana).

In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che le onde S abbiano viaggiato ad una velocità pari alla metà delle onde P, e si ipotizzasse che queste ultime abbiano viaggiato ad una velocità di 5 km al secondo (la velocità è normalmente variabile tra 4 ed 8 km al secondo), considerata la distanza dall'ipocentro, le onde S avrebbero raggiunto l'edificio a distanza di quattro secondi dalle P.

Ora, sostenere che dalla deposizione della maestra Clementina Simone sia ricavabile, come dato certo, che la scuola sia crollata prima dell'impatto delle onde S sarebbe, a parere del Tribunale, francamente azzardato.

E' vero infatti che dal racconto della maestra Simone emerge una successione di avvenimenti alquanto ravvicinata e concitata, ma individuare, in termini di pochi secondi, e con precisione - dato il ridotto scarto cronologico tra l'impatto delle onde P e quello delle onde S - il momento in cui la scuola è crollata rispetto all'inizio del sisma (quindi all'impatto delle onde P) appare impossibile, o comunque ben lungi da quel canone di "certezza processuale" che si impone in materia di accertamento della responsabilità penale.

A ciò si aggiunga che anche l'elemento "indiziario" costituito dal posizionamento delle macerie - già di per sé non univoco, come sostenuto dai periti - appare ricostruito in termini contraddittori.

Infatti, sebbene essi abbiano valutato che gli spostamenti orizzontali delle macerie erano assai contenuti - si sarebbero aspettati, come si è visto, in caso di sollecitazioni orizzontali, spostamenti nell'ordine del metro -, nel corso dell'esame dibattimentale del 9.6.2006 il prof. Braga ha parlato di una rototraslazione della scuola, nella dinamica del crollo, di "sessanta-settanta centimetri" (pag. 128 trascrizione udienza del 9.6.2006), quindi approssimata al metro.

Anche su questo punto la prova non appare tranquillizzante.

Un altro elemento disturba, a parere del Tribunale, la coerenza della prospettazione accusatoria.

Si ipotizza, come si è detto, una eccessiva vulnerabilità dell'edificio ai carichi verticali - in realtà questo, più che un'ipotesi, può considerarsi un dato acquisito, se si riconosce, come questo Tribunale ha inteso fare, l'attendibilità

delle prove di carico sui muri svolte dai periti - e l'incidenza causale di tale vulnerabilità rispetto al crollo, avvenuto, sempre secondo l'Accusa, "*prima del terremoto e al primo modesto incremento delle azioni verticali*".

Per dare maggior forza dialettica a tale tesi il Pubblico Ministero ha affermato che la scuola era talmente vulnerabile per i suoi carichi propri che sarebbe bastato un nulla a provocarne il collasso per schiacciamento: anche una forte nevicata.

Ora, a parte il fatto che una tale possibilità è stata recisamente smentita dai periti (prof. Braga; pag. 64 trascrizione udienza del 9.6.2006) sulla base degli accertamenti effettuati, ci si chiede: se era sufficiente un minimo incremento dei carichi verticali, come mai la struttura non ha riportato alcuna conseguenza nelle scosse (nessuno dei testimoni esaminati, ha riscontrato, la mattina del 31.10.2002, prima del crollo, lesioni sui muri) registrate la notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 (cosiddetti *preshock*), di una magnitudo, misurata, di circa 3,5 gradi della scala Richter?

E se è vero che la scuola sarebbe crollata per una abbondante nevicata, come mai non è crollata per le nevicate che certamente si sono succedute dal 1960 (epoca di costruzione del primo lotto) al 2002?

L'ampliamento della sopraelevazione realizzato su progetto dell'ing. La Serra - va ribadito - non ha aggravato l'incidenza dei carichi verticali.

Quindi, la scuola, nella sua parte più estesa (poi crollata) è sopravvissuta, nelle medesime condizioni di sovraccarico per oltre quaranta anni.

E non ha mai mostrato segni di sofferenza.

Tutte le considerazioni sin qui svolte certamente non offrono, in termini di certezza, una spiegazione alternativa dei fatti, tali da confutare in modo definitivo l'ipotesi dell'accusa, ma senza dubbio incoraggiano la persistenza, nel

convincimento di chi è chiamato ad esprimere un giudizio di penale responsabilità, di quel "ragionevole dubbio" di cui parla la Suprema Corte, e che ha trovato la sua affermazione nel diritto positivo nella nuova formulazione dell'art. 530 c.p.p.. Quindi, in conclusione, l'ipotesi ricostruttiva formulata dall'Accusa del *"collasso per schiacciamento"*, verificatosi *"prima del terremoto e al primo modesto incremento delle azioni verticali"*, non è suffragata da elementi probatori atti a confermarla secondo il canone dell'alta credibilità razionale.

Non potendo escludersi l'efficienza causale del sisma, in tutta la sua potenzialità distruttiva - componente verticale e componente orizzontale -, sul crollo della scuola "Jovine", occorre affrontare brevemente il problema dell'entità e della peculiarità del terremoto che ha investito il Molise, e quindi l'abitato di San Giuliano di Puglia, il 31.10.2002.

Sul punto le acquisizioni istruttorie sono state copiose e caratterizzate dall'autorevolezza delle fonti.

Prima fra tutte quella del prof. Boschi, presidente, come si è detto, dell'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia (INVG) ed autore di studi specifici sull'argomento.

Racconta il prof. Boschi che, subito dopo la scossa del 31.10.2002, l'INVG, così come altri enti di ricerca, procedeva ad un'analisi "macrosismica": *"Sostanzialmente siamo andati a vedere i danni prodotti dal terremoto, per capire come, sulla base della scala Mercalli, si distribuivano i danni, perché sono già un elemento importante per capire che cosa è successo"* (pag. 27 trascrizione udienza del 19.5.2006).

L'indagine rivelava subito un'anomalia: mentre nella zona più vicina all'epicentro era stato registrato un sisma del settimo grado della scala Mercalli

(comunque molto forte sotto il profilo degli effetti), in una zona ristretta del Comune di San Giuliano di Puglia l'intensità macrosismica aveva raggiunto il nono grado della scala Mercalli (effetti distruttivi).

Aggiunge il prof. Boschi: *"Questo fatto abbastanza straordinario può essere spiegato solo attraverso due ragionamenti, cioè può essere dovuto alla maggiore vulnerabilità dell'edificato, oppure in termini di una maggiore violenza dello scuotimento del terreno, oppure, purtroppo, senz'altro alla combinazione dei due fattori. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di studi, abbiamo messo stazioni, abbiamo registrato centinaia di scosse successive, che seguono, appunto per valutare le proprietà fisiche, le proprietà meccaniche della zona, abbiamo raggiunto le seguenti certezze. La zona maggiormente danneggiata di San Giuliano di Puglia era caratterizzata da tipologie edilizie relativamente recenti, quindi in linea di principio meno vulnerabili, mentre la parte più antica, nonostante la sua maggiore vulnerabilità, specialmente perché più antica, ha sofferto danni meno gravi. Questo è un indizio che la causa primaria della più alta intensità macrosismica di San Giuliano di Puglia, va ricercata in termini di una maggiore forza dello scuotimento, provocata da condizioni locali del terreno".*

Su tale fenomeno - è stato riferito dal prof. Boschi, ma se ne è tratta evidenza da tutte le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da esperti del settore - sono stati pubblicati numerosi studi. Il prof. Boschi introduce nella propria deposizione quello che d'ora in avanti definiremo "effetto di sito" e che trova un preciso riscontro - sia pure per giungere a conclusioni tra loro diverse - nelle relazioni dei periti del Tribunale e dei consulenti delle parti.

Ora, quando si parla di effetto di sito - è bene chiarirlo subito -, non ci si basa - almeno non ci si è basati nel caso di specie - unicamente sulla constatazione

degli effetti del sisma sull'edificato, ma si fa riferimento a dati scientifici obiettivamente riscontrati.

Questi dati sono stati ricavati dalle registrazioni delle repliche all'interno del centro abitato di San Giuliano di Puglia.

"Una conferma inequivocabile a questa ipotesi viene dalle registrazioni delle repliche all'interno del centro abitato di San Giuliano di Puglia. L'INGV ha registrato centinaia di terremoti di magnitudo tra 2.5 e 4.5 in diversi siti sia della zona danneggiata che nel centro storico. Dall'analisi di questi dati è emerso che, durante ogni terremoto, nella zona più colpita, le ampiezze del moto nella banda delle frequenze di interesse ingegneristico risultavano fino ad un fattore 5 più alte rispetto alla zona meno danneggiata. Anche se il livello di amplificazione stimato delle registrazioni delle repliche non può essere attribuito <tout court> anche alla scossa principale a causa delle non-linearità della risposta dei terreni, ne esce comunque confermata la conclusione che durante la scossa del 31 ottobre 2002 una parte del centro abitato di San Giuliano di Puglia deve essere stata colpita con maggior violenza dal sisma" (cfr. documento proveniente dall'INGV acquisito all'udienza del 19.5.2006 e confermato, nel contenuto, dal prof. Boschi nella stessa udienza).

Sulle cause di tale fenomeno sono sostanzialmente d'accordo tutti gli esperti che hanno contribuito all'acquisizione dei dati scientifici nel presente giudizio: ciò che differenzia le due zone con diversa risposta sismica è la natura geologica dei terreni.

Infatti il centro storico è costruito su un affioramento roccioso, mentre la zona gravemente danneggiata, su cui insiste la scuola crollata, è caratterizzata dalla presenza di terreni argillosi, meno consolidati e con *"più basse velocità di taglio"* (cfr. documento INGV sopra richiamato).

Ed è proprio in questa zona argillosa, situata fuori dal centro storico del paese che si sono verificati gli altri crolli totali di cui ha parlato il maresciallo Ruggiero e che sono documentati fotograficamente nella relazione dei consulenti del Pubblico Ministero.

Vale la pena di richiamare quanto dichiarato dal prof. Burghignoli, perito del Tribunale, all'udienza del 9.6.2006 (pag. 106 della trascrizione): *"Quindi non appare, a mio giudizio, affatto non coerente con il rilievo del danno, vedi l'intensità Mercalli, ma anzi, e le analisi mi sembra che l'abbiano anche confermato, c'è un quadro di coerenza tra il danno osservato e l'intensità, il tipo di accelerazione che è arrivata al suolo, in corrispondenza dei terreni che avrebbero dovuto amplificare l'accelerazione"*.

Sia i dati scientifici (rilevazioni simologiche) che quelli tratti dal senso comune (dislocazione dei danni maggiori) confermano una circostanza che può darsi per acquisita dal punto di vista processuale: il fenomeno dell'accelerazione locale dell'amplificazione sismica ha inciso in modo determinante sul comportamento statico dell'edificio scolastico crollato.

Non è quindi condivisibile la tesi accusatoria nella parte in cui, ridimensionandone la portata distruttiva, attribuisce al terremoto il ruolo di "occasione" e non di causa del crollo.

L'argomento del Pubblico Ministero, ampiamente ripreso dalle Parti Civili, si fonda sul fatto che quello di San Giuliano sarebbe stato *"un terremotino"* – questo il termine usato nel corso della requisitoria orale –, certamente non in grado di provocare, sulla scuola, i gravissimi danni riscontrati, danni che - se ne deduce - non potevano che derivare dalle deficienze costruttive accertate.

L'anomalia del crollo della scuola Jovine sarebbe consistita proprio in questo (pag. 3. cap. III della memoria del Pubblico Ministero depositata il 16.5.2007):

"a crollare fu, nel contesto del terremoto del Molise, la scuola Jovine di San Giuliano di Puglia: nemmeno tutta, dunque, ma una ben definita parte, esattamente quella da qualche mese sopraelevata. Nella stessa San Giuliano non ci fu un altro crollo totale come quello della scuola, nemmeno a due passi dalla scuola. I morti del terremoto del Molise, le persone direttamente uccise in occasione del terremoto del Molise furono 28; non una di più a San Giuliano e nel Molise. E dov'erano queste sventurate persone, i 27 bambini e la loro Maestra? Nella scuola Jovine; erano disperse nella scuola, chi di qua, chi di là? No. tutte in un'aula: dov'era collocata la loro aula? Nella parte della struttura appena sopraelevata. Bastava e basta per giudicare sacrosanti l'indagine ed il processo sul crollo della scuola. Bastava e basta per chiedersi come mai crollò quell'ala della scuola e non altro. La ormai storica foto di San Giuliano subito dopo il crollo, quella che i Consulenti del Pubblico Ministero hanno opportunamente riprodotto sul frontespizio della loro relazione, quella che ritrae la scuola in piedi per metà, l'altra metà ridotta ad un fossato come a seguito di una bomba, chiarisce, dispensando l'interprete da mutile parole, quello che accadde".

Ora, se questi sono i fatti che chiariscono quello che accadde, determinando un'evidenza percepibile anche dall'osservatore profano - e cioè che la scuola sarebbe caduta in occasione, e non a causa del terremoto -, qualche parola occorrerà pur spenderla per dissentire, alla luce dell'istruzione espletata, dalle affermazioni del Pubblico Ministero, nelle quali, ad avviso di chi scrive, si riscontrano alcune inesattezze in fatto (in parte già evidenziate in precedenza): a) a crollare non fu, nel contesto del terremoto del Molise, solo la scuola Jovine di San Giuliano di Puglia (cfr. deposizione maresciallo Ruggiero e relazione CTP del Pubblico Ministero); b) non è vero che *"nella stessa San Giuliano non*

ci fu un altro crollo totale come quello della scuola, nemmeno a due passi dalla scuola": ce ne furono altri due. nella stessa zona del paese - quella costruita su terreno argilloso -; e) non è esatto affermare - ammesso che questo elemento possa assumere una qualche rilevanza processuale - che "i morti del terremoto del Molise, le persone direttamente uccise in occasione del terremoto del Molise, furono 28: non una in più a San Giuliano del Molise": i morti - almeno secondo quanto riportato dagli stessi consulenti del Pubblico Ministero, furono 30; infatti, ai bambini ed alla maestra deceduti nel crollo della scuola vanno aggiunte la signora Luisa Cosentino, deceduta nel crollo totale dell'edificio in corso Vittorio Emanuele III, e la signora Annantonia Peluso, deceduta nel crollo parziale del solaio di un edificio sito in via Giovanni XXIII, poco distante dalla scuola Jovine; d) non è nemmeno esatto - e si è già detto in precedenza - che a crollare fa, dell'edificio scolastico Jovine, "una ben definita parte, esattamente quella da qualche mese sopraelevata": il crollo totale ha riguardato, in massima parte, l'edificio completato nel 1960, mentre la parte sopraelevata nel 2002, non costituiva più della quinta parte dell'ala crollata; e) ancora: non nemmeno esatto che i 27 bambini deceduti e la loro maestra si trovavano "tutti in un'aula" collocata "nella parte della struttura sopraelevata"; pur non essendo stati forniti elementi precisi sul punto, un dato è certo: i bambini deceduti erano "dislocati, nelle varie aule" (cfr. deposizione della signora Clementina Grazia Simone, pag. 21 - udienza del 24.3.2006) e nelle due aule sottostanti la sopraelevazione se ne trovavano quindici (cinque nell'aula della maestra Simone - che era quella nell'angolo esterno sotto la parte di recente sopraelevata - e dieci nell'aula attigua: sotto la parte sopraelevata nel 2002 c'erano solo due aule); ne consegue che gli altri dodici bambini sono deceduti nel crollo di quella parte di scuola che non era stata di recente sopraelevata.

Quindi, date le considerazioni che precedono, rapportati i fatti al parametro di giudizio enunciato nella parte iniziale del presente paragrafo, deve escludersi che le condotte degli imputati, benché poste in essere in violazione di precise prescrizioni tecniche e normative, siano state, al di là di ogni ragionevole dubbio, *condicio sine qua non* dell'evento costituito dal crollo della scuola di San Giuliano. In particolare, non è stata raggiunta la certezza processuale, secondo un parametro di "alto o elevato grado di probabilità logica", tenuto conto delle leggi scientifiche e delle generalizzate regole di esperienza: a) che qualora le condotte doverose fossero state poste in essere l'evento non si sarebbe verificato; b) che non vi sia stato un decorso causale alternativo rispetto a quello ipotizzato dall'Accusa (violenza locale del sisma, interagente con le caratteristiche strutturali intrinseche dell'edificio, come fattore unico determinante del crollo dell'edificio).

Un tale esito dell'accertamento istruttorie non può non portare - piace ripeterlo perché si tratta di un principio funzionale all'attuazione delle garanzie costituzionali di legalità e tassatività della fattispecie e di responsabilità solo per fatto proprio - alla neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'Accusa ed all'esito assolutorio del giudizio (*in dubbio pro reo*).

A conclusione di tutto l'*iter* argomentativo in tema di nesso di causalità, non è superflua una considerazione finale a carattere riassuntivo.

L'esistenza di un ragionevole dubbio sull'efficienza causale esclusiva del terremoto sul crollo della scuola priva di rilievo, sotto tale profilo, tutte le condotte colpose elencate nel capo A) della rubrica. Se, come accertato processualmente, un edificio in muratura in pietrame non avrebbe potuto, con molte probabilità, reggere alla forza d'urto di un terremoto dell'entità di quello registrato a San Giuliano, è evidente che ipotizzando come realizzate le

condotte colpose prospettate - tutte, sia quelle ritenute sussistenti dal Tribunale, sia le altre, come quelle relative alla legge n. 1086/71 o al collaudo statico - l'evento si sarebbe verificato ugualmente.

Solo una delle prescrizioni tecniche elencate nel capo A) dell'imputazione, qualora osservata, avrebbe scongiurato, "con un elevato grado di probabilità logica", il crollo: quella relativa all'edificazione in base a criteri antisismici.

Se la scuola fosse stata realizzata con tali criteri probabilmente avrebbe retto alle sollecitazioni-determinate dalle onde orizzontali liberate dal sisma.

I periti lo hanno detto chiaramente.

Il rispetto di tali prescrizioni, però, come si è detto, non era dovuto.

E' evidente che il difetto di prova in ordine al capo A) della rubrica debba condurre all'assoluzione dei prevenuti anche per il capo B).

Ciò in quanto i decessi dei ventisette alunni della scuola Jovine e della maestra Carmela Ciniglie sono ipotizzati, nel capo di imputazione, come conseguenza del crollo dell'edificio e quindi, in via mediata, delle condotte colpose attribuite agli odierni prevenuti.

Una precisazione, però, è d'obbligo.

Nel capo B) dell'imputazione viene contestata in concorso, a tutti gli imputati, anche un'ulteriore condotta, distinta - almeno così pare - rispetto a quelle di cui al capo A): i signori Uliano, Martino, Marinaro, Abiuso, La Serra e Borrelli avrebbero, "grazie alle descritte loro condotte", consentito, favorito ed autorizzato "illecitamente" la "frequentazione della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico", così cagionando, per colpa, in occasione dell'evento sismico del 31 ottobre 2002, la morte dei ventisette bambini e della maestra "che non avrebbero dovuto essere presenti nella scuola".

In effetti è questa una "diversa angolazione" del problema del nesso di causalità: in sostanza si dice che, qualora non fosse stato consentito, illecitamente, l'ingresso nell'edificio scolastico da parte di alunni, insegnanti, operatori e pubblico, nel crollo verificatosi "in occasione" (o a causa, come ritiene il Tribunale) del crollo non vi sarebbe stato alcun decesso.

Ritiene il Tribunale che una tale configurazione del nesso causale non sia conforme al dato normativo ed al principio di personalità della responsabilità penale.

Infatti, per rispondere di un evento per averlo colposamente cagionato non è sufficiente il riscontro della causalità e della colpa.

Occorre, in aggiunta, un "nesso" tra condotta colposa ed evento.

Lo si ricava anche dall'art. 43 c.p. il quale prevede che nel reato colposo l'evento "si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

In sostanza la colpa, qualora sussistente, non è sufficiente a sorreggere l'imputazione oggettiva dell'evento che deve necessariamente concretizzare quel rischio che la norma cautelare violata intendeva prevenire.

Quindi, anche se la condotta colposa è *condicio sine qua non* dell'evento, di quest'ultimo l'agente risponde solo se c'è un nesso tra colpa e risultato, non già perché sussiste un nesso - in termini di mera causazione - tra la condotta e l'evento.

Come affermato da autorevole dottrina, in mancanza del nesso di rischio, la responsabilità per l'evento si avvicinerrebbe ad una responsabilità oggettiva perché l'evento, se non è la materializzazione della colpa (e non solo della condotta), è simile alla condizione obiettiva di punibilità (art. 44 c.p.).

In definitiva, nell'ipotesi in esame, se si parte dal presupposto - e questa è la pur opinabile convinzione del giudicante - che l'evento (decessi delle persone coinvolte nel crollo innescato dalla sollecitazione sismica) realizzatesi non costituisca la concretizzazione delle colpe attribuite agli imputati - tra cui quella di avere consentito l'utilizzo della scuola in assenza delle prescritte autorizzazioni -, va esclusa la sussistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante.

Il complesso delle argomentazioni che precede conduce inevitabilmente a non ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'elemento oggettivo dei reati contestati ai capi A) e B) della rubrica, e quindi all'assoluzione di tutti gli imputati, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

L'IMPUTAZIONE DI CUI AL CAPO C.

Il falso in atto pubblico.

Il reato ipotizzato al capo C della rubrica non sussiste nella sua materialità.

Ciò può essere affermato non per carenza, insufficienza o contraddittorietà della prova, ma sulla base della interpretazione del contenuto dell'atto che si assume ideologicamente falso e del suo raffronto con la fattispecie incriminatrice.

La condotta, ovviamente dolosa, è contestata a Giuseppe La Serra - nella sua qualità di progettista ed esecutore dei lavori di sopraelevazione della scuola Jovine - ed a Marinaro Mario - nella sua qualità di tecnico del comune di San Giuliano e responsabile del procedimento relativo alla sopraelevazione stessa - i quali avrebbero attestato falsamente la sicurezza dell'immobile a sopraelevazione

avvenuta, e ciò al fine di superare il dato di fatto e giuridico del mancato collaudo statico.

Ora, prescindendo dallo scopo perseguito, elemento estraneo alla fattispecie, che richiede il dolo generico, e cioè la rappresentazione della falsità della dichiarazione e la volontà di porla in essere, occorre esaminare il documento che costituisce il corpo del reato.

Si tratta dell'atto recante la data dell'11.9.2002, sottoscritto dall'ing. Giuseppe La Serra (produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 17.3.2006).

Per ragioni di chiarezza espositiva conviene riportare il contenuto integrale di tale atto: *“Il sottoscritto ing. Giuseppe La Serra, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Campobasso al n. 834, con studio tecnico in via Tito Livio, 43, per incarico ricevuto dall'Amministrazione di San Giuliano di Puglia, dichiara di avere effettuato in data odierna un accurato sopralluogo ai locali del plesso scolastico di via Giovanni XXIII, plesso che riunisce, in seguito ai lavori di adeguamento funzionale, la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media, al fine di accertare la piena funzionalità degli stessi. Premesso che i lavori di adeguamento funzionale precedentemente appaltati sono ultimati e per i quali è stato redatto certificato di regolare esecuzione, riscontrata l'assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari, il sottoscritto, in osservanza a quanto disposto da D.P.R. 01.12.1956 n. 1638 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.M. 26.08.1992 in materia di prevenzioni incendi. CERTIFICA l'agibilità e staticità dei locali anzidetti, l'efficienza degli impianti elettrici, idrici e termici, nonché il rispetto delle norme di sicurezza in genere. Pertanto i locali sono idonei per la specifica destinazione d'uso. San Giuliano di Puglia, 11.9.2002”.*

Non appare chiaro al Tribunale quale sarebbe stato l'apporto causale dato da Marinaro Mario alla falsa attestazione.

Dalla copia del documento contenuta nel fascicolo del dibattimento si rileva, come unica sottoscrizione, quella di Giuseppe La Serra, il quale, anche nella parte espositiva dell'atto si presenta come l'unico autore della dichiarazione.

In ogni caso, nel valutare la genuinità di quanto attestato nel documento in parola, non può prescindersi da una valutazione globale dello stesso, al fine di comprenderne il preciso significato.

L'ing. La Serra dichiara: a) di avere effettuato, lo stesso giorno, "un accurato sopralluogo dei locali"; b) che era stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori; e) che era stata riscontrata "l'assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari".

Nessuna di queste circostanze di fatto è risultata falsa all'esito dell'istruzione.

In particolare, l'ing. La Serra non ha dichiarato di avere verificato, attraverso esperimenti tecnici, quali prove di carico o altro, i requisiti di staticità dell'immobile, ma solo di avere riscontrato, "a seguito di un accurato sopralluogo", l'assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari.

E che visivamente, nell'edificio scolastico, non fossero riscontrabili anomalie (crepe, lesioni, etc.), è stato ripetuto da quasi tutti i testimoni esaminati nel corso del dibattimento.

Ma soprattutto, l'autore dell'atto premette che la certificazione della staticità ed agibilità dei locali, nonché l'efficienza degli impianti idrici, viene effettuata "in osservanza a quanto disposto dal D.P.R. 01.12.1956 n. 1638 e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.M. 26.08.1992".

Ebbene, il D.P.R. n. 1688 del 1956 contiene una serie di prescrizioni relative alla progettazione di edifici per uso scolastico (ampiezza delle aule, luminosità, etc.),

mentre il D.M. 26.8.1992 riguarda, come è scritto anche nel documento, la prevenzione incendi.

Non v'è dubbio, pertanto, che l'autore della certificazione abbia inteso attestare l'agibilità e la staticità dei locali, nonché l'efficienza degli impianti, ai soli fini delle normative citate.

E sotto tale profilo non risulta sia stata resa alcuna dichiarazione falsa.

Che poi l'attestazione - genuina nel suo contenuto - sia stata utilizzata come mezzo per conseguire un risultato illecito (sostituire la licenza d'uso e di abitabilità, come ipotizzato nel capo di imputazione) è cosa che esula del tutto dalla fattispecie di cui all'art. 479 c.p., il quale - giova ricordarlo - punisce il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni *"attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provar la verità"*.

Anche per tale reato, quindi. La Serra e Marinaro devono essere assolti perché il fatto non sussiste, ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p.

Non vertendosi in un'ipotesi contemplata dall'art. 240 secondo comma c.p., va disposta la restituzione agli aventi diritti dell'intero compendio in giudiziale sequestro.


P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 secondo comma c.p.p., assolve Uliano Giuseppe, La Serra Giuseppe, Marinaro Mario, Martino Giovanni, Abiuso Carmine Antonio e Borrelli Antonio Mario dai reati loro ascritti ai capi a) e a) della rubrica perché il fatto non sussiste; visto l'art. 530 primo comma c.p.p., assolve la Serra Giuseppe e

Marinero Mario dal reato loro ascritto al capo e) della rubrica perché il fatto non sussiste. Dispone la restituzione agli aventi diritto dell'intero compendio in giudiziale sequestro.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Larino, 13.7.2007



IL GIUDICE
(dott.ssa Laura D'Arcangelo)

IL CANCELLIERE
Autorella 13/07/07